

Relazione illustrativa

1. Il presente schema di decreto legislativo viene predisposto in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - Legge di delegazione europea 2021, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (indicato, di seguito, come «regolamento Eurojust» o, ancor più brevemente, come «regolamento» o «reg.»).

L'Eurojust è stata istituita con la decisione del Consiglio 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 quale organismo sovranazionale dotato di personalità giuridica e finanziato dal bilancio dell'Unione.

Alla decisione del 2002 l'Italia ha dato attuazione con la legge 14 marzo 2005, n. 41.

Le funzioni e i compiti originari dell'organismo sono stati rafforzati dalla decisione 2009/426/GAI del 16 dicembre 2008, cui peraltro in ambito nazionale non è stata data attuazione attraverso l'adozione dei necessari provvedimenti normativi di adattamento. In particolare, con la nuova decisione si registrava: l'attribuzione ai membri nazionali di più incisivi poteri di intervento nei casi urgenti; il riconoscimento di un più intenso obbligo di riscontro, da parte delle autorità nazionali, alle richieste e ai pareri formulati dall'Eurojust; un potenziamento dei poteri del collegio nei casi di contrasto tra membri nazionali; l'istituzione di un sistema di coordinamento permanente per ricevere e trattare le richieste urgenti di cooperazione.

A tale intervento, che già - come osservato dal Consiglio superiore della magistratura - «[aveva] sviluppato la dimensione giudiziaria dei poteri del membro nazionale di Eurojust»¹, ha fatto seguito l'adozione del regolamento Eurojust, previsto

¹ V. risoluzione del 18 novembre 2020, recante *Individuazione di nuove regole per la nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura del membro nazionale di Eurojust, nonché dell'aggiunto e dell'assistente, alla luce del Regolamento UE 2018/1727*, p. 2, che classifica i poteri del membro nazionale in tre categorie: a) i "poteri ordinari" (ex art. 9 - ter della decisione 2002/187/GAI, come modificata dalla decisione 2009/426/GAI), ossia quelli relativi alla gestione delle richieste e delle decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, che consentono al membro nazionale di fungere da "canale di trasmissione" e di facilitare l'esecuzione delle richieste provenienti da o destinate allo Stato membro d'origine; b) i "poteri esercitati d'intesa con un'autorità nazionale competente" (ex art. 9 - quater), che sono "delegati", caso per caso, al membro nazionale da parte dell'autorità nazionale competente per il loro esercizio, in virtù dei quali il membro nazionale può emettere, completare o eseguire nel proprio Stato membro richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria (art. 9 - quater, lett. a) e b)), disporre nel proprio Stato membro misure investigative ritenute necessarie durante una riunione di coordinamento organizzata da Eurojust per assistere le autorità nazionali competenti (art. 9 - quater, lett. c)), nonché autorizzare e coordinare consegne controllate nello Stato membro d'origine; c) i "poteri esercitati in casi urgenti" (ex art. 9 - quinquies), qualora sia impossibile individuare o contattare in tempo utile l'autorità nazionale competente e sempre che quest'ultima, non appena individuata o contattata, venga tempestivamente informata sull'esercizio di tali poteri. I membri nazionali, in tal senso, hanno il diritto di autorizzare e coordinare consegne controllate nello Stato membro d'origine (art. 9 - quinquies, lett. a)) e di eseguire richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria in relazione allo Stato membro d'origine (art. 9 - quinquies, lett. b)).



dall'articolo 85 TFUE, che ha sostituito la decisione 2002/187/GAI.

Il regolamento, entrato in vigore l'11 dicembre 2018 ma applicabile dal 12 dicembre 2019, definisce la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Eurojust, che – tra l'altro – potrà ora attivarsi «*di propria iniziativa o su richiesta dell'EPPO*»². Oltre ad aggiornare e ampliare la disciplina sul trattamento dei dati personali, il regolamento rivisita l'assetto di *governance* dell'Agenzia, distinguendone più chiaramente – anche attraverso la creazione di un comitato esecutivo – gli aspetti gestionali dalle funzioni operative, e rafforza i rapporti con le autorità nazionali degli Stati membri e gli altri soggetti attivi della cooperazione giudiziaria internazionale (*Europol, EPPO, Olaf e Rete giudiziaria europea*).

Dal punto di vista interno ed ordinamentale, i profili maggiormente innovativi introdotti dal regolamento sono quelli attinenti allo *status* e ai poteri del membro nazionale e dei suoi collaboratori, dalla cui configurazione viene a dipendere – innanzitutto – la disciplina della procedura di nomina e, più in generale, l'assetto reciproco dei poteri spettanti al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura.

In tale prospettiva, di centrale rilevanza appare la disposizione di cui all'articolo 7, par. 4, del regolamento, che – modificando quanto prima previsto dall'articolo 2, par. 4, della decisione quadro 2002/187/GAI, secondo cui «*[i] membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro, per quanto riguarda il loro statuto*» – prescrive ora che essi debbano senz'altro rivestire «*lo status di magistrato del pubblico ministero, di giudice o di rappresentante dell'autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a quelle di un pubblico ministero o di un giudice a norma del diritto nazionale*».

Unitamente al già segnalato rafforzamento dei poteri di natura giudiziaria attribuiti al membro nazionale (che sono venuti affiancandosi a quelli originari, finalizzati all'attività di supporto e assistenza delle autorità giudiziarie nazionali, di natura essenzialmente amministrativa), la disposizione citata è stata dunque ritenuta dal Consiglio superiore della magistratura indicativa della (cogente) volontà del legislatore sovranazionale di «*prevedere che il membro nazionale sia a tutti gli effetti un magistrato che conserva il suo status di autorità giudiziaria nazionale e che, al pari del magistrato membro del collegio di EPPO e dei procuratori europei delegati di detta struttura, esercita le sue funzioni nell'ordinamento nazionale e nello spazio giudiziario europeo*»³.

Tali considerazioni dell'organo di autogoverno della magistratura, ampiamente condivise anche in dottrina, sono dunque alla base del principale intervento di modifica attuato con il presente schema di decreto legislativo, a mezzo del quale si prevede che

² Cfr. articolo 32, par. 3, reg. Tra i compiti dell'Agenzia vengono previsti, in particolare: *a)* la richiesta alle autorità nazionali di avviare indagini penali e la proposta alle medesime di avviare azioni penali, in particolare in rapporto a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; *b)* il coordinamento delle relative indagini e azioni penali; *c)* il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza ed una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.

³ V., ancora, risoluzione del Consiglio superiore della magistratura del 18 novembre 2020, p. 7.



l'incarico di membro nazionale presso l'Eurojust, così come quello di aggiunto o di assistente del membro nazionale, sia ora ricoperto da magistrati *in ruolo* e che, pertanto, alla relativa nomina non possa più provvedere il Ministro della giustizia, dovendo la stessa essere affidata al CSM⁴.

Per un verso la portata radicale di tale cambiamento, per altro verso la mutata natura della disciplina eurounitaria (contenuta, come detto, in un atto normativo obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati), sono alla base della disposta abrogazione della legge n. 41 del 2005, conformemente peraltro a quanto previsto in sede di delega⁵.

2. Lo schema di decreto, che tiene conto delle interlocuzioni intercorse con il Consiglio superiore della magistratura, la Procura generale presso la Corte di cassazione, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e il Membro nazionale presso l'Eurojust, si compone di 15 articoli, che vengono di seguito partitamente esaminati.

L'**articolo 1** definisce l'oggetto dell'intervento, individuato nella predisposizione delle misure normative necessarie ad adattare il sistema giuridico domestico alle disposizioni del regolamento Eurojust.

L'**articolo 2** reca una norma di carattere essenzialmente definitorio relativa alla *Struttura operativa italiana presso l'Eurojust*, della quale si prevede facciano parte il membro nazionale, l'aggiunto del membro nazionale e l'assistente del membro nazionale, nonché l'aggiunto e gli assistenti nominati ai sensi del successivo articolo 7 dello schema di decreto (commi 1 e 2). Si prevede, altresì, che il luogo di lavoro dei componenti della *Struttura* sia presso la sede dell'Eurojust (comma 3)⁶.

L'**articolo 3** disciplina la nomina del membro nazionale e dell'aggiunto, dando esecuzione al criterio di cui alla lettera *a*) della norma di delega, nella parte in cui richiedeva di «*definire le procedure di nomina [...] del membro nazionale dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'aggiunto [...], in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attività svolte [...]*».

⁴ Per le medesime ragioni è stato soppresso il potere di direttiva nei confronti del membro nazionale presso l'Eurojust che, in base all'articolo 2, comma 3, il Ministro della giustizia poteva esercitare «per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia».

⁵ Si veda il criterio di cui alla lettera *g*): «apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, *prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41*, e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento».

⁶ In relazione alle figure dell'aggiunto e dell'assistente, la previsione attua il criterio di cui alla lettera *b*) della norma di delega («*individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede dell'Eurojust*»). Per il membro nazionale, già dispone l'articolo 7, par. 1, reg.



Per le ragioni già esposte in premessa, si prevede innanzitutto che detti incarichi siano conferiti dal Consiglio superiore della magistratura in conformità alle norme del regolamento e del decreto (comma 1).

Quanto ai requisiti, si è stabilito che possano partecipare alla selezione i magistrati con almeno venti anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa (comma 2). Alla luce delle considerazioni espresse dal CSM nel parere formulato con delibera del 21 giugno 2023, si è esclusa la necessità che sia rispettato il termine di legittimazione di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (comma 3). Il CSM sul punto, dopo avere evidenziato come *“la circostanza che i magistrati nominati siano destinati ad altro ufficio (indipendentemente dalla sede in cui in concreto svolgeranno la loro attività) ed esercitino le funzioni connesse all'incarico loro conferito in via esclusiva deponga a favore della qualificazione del distacco come tramutamento”* ex art. 194 O.G, aggiunge che *“proprio la circostanza che detti incarichi abbiano la richiamata (specifica) durata comporta il configurarsi di un trasferimento “a tempo determinato”, anomalo nel nostro ordinamento e privo di regole per la riassegnazione agli uffici giudiziari interni, una volta spirato il termine dell'incarico in Eurojust. Inoltre, l'applicazione dell'art. 194 O.G. – che, come noto, fissa in quattro anni dalla presa di possesso nell'ufficio a quo il termine generale di legittimazione per la partecipazione dei magistrati alle procedure selettive di qualsiasi tipo (fatta eccezione quelle di conferimento delle funzioni di Primo Presidente della Corte di Cassazione e di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) – potrebbe determinare una restrizione della platea degli aspiranti a un ruolo che richiede la titolarità di competenze di tipo specialistico. Non sarebbe perciò implausibile una deroga alla sua applicazione allo scopo di consentire una più ampia partecipazione alla procedura di selezione. Detto altrimenti, se la ratio sottesa all'art. 194 cit. è quella di contemperare le legittime aspettative di mobilità dei magistrati con la finalità di assicurare adeguata continuità all'attività giurisdizionale e stabilità nell'organico degli uffici nazionali, queste ultime esigenze potrebbero recedere laddove, come nel caso che interessa, si tratti di adempiere ad obblighi assunti a livello sovranazionale attraverso la selezione dei magistrati più idonei. L'esistenza di ragioni che potrebbero giustificare una tale opzione rende evidente l'opportunità che sia il legislatore a chiarire se il conferimento di detti incarichi sia o meno soggetto alle regole in tema di legittimazione di cui dall'art. 194, r.d. n. 12/1941, non risultando chiaro, in assenza della relazione illustrativa, se il mancato richiamo di tale disposizione sia da imputare ad una dimenticanza o sia, invece, da intendere come espressione della volontà di escluderne l'applicabilità al caso di specie (cfr. par. 2.4.1.).*

Come ulteriormente argomentato nel menzionato parere *“[.]sono state verosimilmente proprio tali considerazioni a indurre il legislatore a prevedere, con il d.lgs. n. 9/2021, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»”, che, per la selezione dei procuratori delegati europei – i quali svolgono*



attività alle dipendenze della Procura Europea e, come i membri del desk italiano di Eurojust, permangono in ruolo – “[n]on si applica il termine previsto dall’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12” (art. 5 citato decreto). Il Consiglio, in conformità con quanto previsto dalla norma primaria, all’art. 1 della Circolare in data 25.2.2021 (come modificata il 5.4.2023), ha espressamente escluso l’applicazione all’art. 194 cit. nelle procedure per la designazione dei PED.

L’esclusione del rispetto del termine di legittimazione di cui all’articolo 194 O.G., nell’allargare la platea degli aspiranti, risulta, in effetti, coerente con l’esigenza di assicurare che la selezione garantisca il più elevato grado dei peculiari requisiti di qualificazione e di esperienza professionale richiesti per la nomina.

Ancora, si prevede che il Consiglio dovrà «valuta[re] in via prioritaria» l’esperienza professionale maturata dai candidati nei procedimenti aventi ad oggetto i reati di competenza dell’Eurojust e in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale. Delle competenze linguistiche, nonché delle conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell’Unione europea, è previsto invece – con formula meno impegnativa – che «si t[enga] conto» (comma 4).

Quanto alla procedura di nomina, nella formulazione originaria della disposizione veniva pressoché testualmente ripresa quella delineata dall’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, per la designazione del Procuratore europeo dell’EPPO.

I commi da 5 a 8 dell’articolo 2 prevedevano, in sostanza, la possibilità che il Ministro della giustizia, a fronte della proposta consiliare motivata, potesse anche proporre la nomina di un candidato diverso da quello indicato dal CSM. Ne discendeva l’obbligo per il Consiglio quantomeno di una sorta di motivazione rafforzata.

Nel parere del 21 giugno 2023, il Consiglio superiore della magistratura ha espresso rilievi critici sull’articolato.

Alla luce delle considerazioni del CSM, si è provveduto a riscrivere la procedura di nomina, eliminando la ipotizzata facoltà del Ministro di formulare una proposta alternativa, mantenendo unicamente la facoltà di formulare eventuali «osservazioni o valutazioni comparative».

Il modulo procedimentale prescelto, dunque, non include la necessità di un vero e proprio concerto, ciò che oltre a salvaguardare le prerogative del CSM risulta coerente con l’assenza di quei profili organizzativi la cui valutazione, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, fonda l’esigenza del più intenso coinvolgimento del Guardasigilli, tipico del concerto⁷.

La soluzione risponde alla fondamentale esigenza di rispettare la già citata norma di delega, che richiede di strutturare il procedimento di nomina *«in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale*

⁷ V. C. Cost., sentenza n. 380 del 2003: «nell’attuale assetto ordinamentale, la direzione degli uffici giudiziari attiene anche all’amministrazione dei servizi giudiziari, come organizzazione e funzionamento degli stessi servizi e copertura dei posti di organico, ciò che giustifica una partecipazione del Ministro nella procedura del conferimento degli incarichi direttivi (sentenze n. 379 del 1992; n. 142 del 1973; n. 168 del 1968)».



analoghi in relazione alle attività svolte», sostanzialmente escludendo quindi l'impiego di un istituto rilevante esclusivamente in ambito nazionale interno (e, come s'è appena detto, ad altri fini), quale è il concerto.

L'**articolo 4** dello schema di decreto dà esecuzione al criterio di cui alla lettera *a*) della norma di delega, con riferimento – in questo caso – al trattamento economico del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto.

La disposizione non abbisogna di particolari commenti poiché, seppur diversamente formulata, riproduce – nella parte pertinente – la sostanza di quella già contenuta dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 41 del 2005, con la sola aggiunta del riferimento al limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, espressamente menzionato nella norma di delega.

L'**articolo 5**, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *g*)⁸, disciplina il rinnovo, la cessazione dell'incarico e il tramutamento del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto.

In riferimento al rinnovo dell'incarico (previsto dall'articolo 7, par. 5, del regolamento)⁹, il comma 1 ne attribuisce la competenza al Consiglio superiore della magistratura, che provvede a seguito di richiesta formulata dall'interessato almeno sei mesi prima della scadenza, sentito il Ministro della giustizia.

Con il comma 2, si è previsto che, una volta cessato l'incarico, il magistrato venga riassegnato alla sede di provenienza, solo se vacante; in caso contrario, la riassegnazione sarà attuata con tramutamento di sede per concorso virtuale. Non essendosi ravvisate ragioni per replicare la normativa a suo tempo introdotta per i procuratori europei delegati dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9¹⁰, il meccanismo di riassegnazione è stato infatti modellato sul ricollocamento in ruolo previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Al fine di prevenire ogni eventuale futuro dubbio interpretativo, infine, il comma 3 della norma stabilisce che, salvo che sia diversamente disposto, debbano trovare applicazione, a ogni effetto di legge, le disposizioni in materia di tramutamento di sede e, se del caso, di funzioni.

L'**articolo 6** si occupa della figura dell'assistente del membro nazionale.

Al riguardo, va tenuto presente che l'articolo 7 del regolamento prevede, al par. 2, che ciascun membro nazionale sia assistito, oltre che da un aggiunto, da un assistente,

⁸ La disposizione autorizza «ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41, e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento».

⁹ La norma, in particolare, prevede che «[l] mandato dei membri nazionali e dei loro aggiunti è di cinque anni ed è rinnovabile una volta».

¹⁰ E' stata invece riprodotta la previsione secondo cui «[l]a riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte».



accordando peraltro agli Stati membri – con il par. 3 – anche la possibilità di nominare più aggiunti o assistenti, eventualità quest’ultima cui è stato dedicato il successivo articolo 7 dello schema di decreto.

Quanto all’incarico di assistente – per così dire – “ordinario”, esso viene riservato dall’articolo 6, comma 2, ai magistrati con almeno dodici anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa.

È stata invece eliminata la possibilità, prevista dalle norme oggi in vigore (ma mai, di fatto, sino ad oggi verificatasi)¹¹, di nominare assistente del membro nazionale un dirigente dell’amministrazione della giustizia. Sul punto, sono stati condivisi i rilievi espressi dal Consiglio superiore della magistratura e dal membro nazionale presso l’Eurojust, che hanno sottolineato, per un verso, l’essenziale rilevanza – ai fini dell’assolvimento dei compiti operativi dell’Eurojust – dei profili di preparazione ed esperienza professionale propri del magistrato, per altro verso la disfunzionalità della nomina di un componente del *desk* non legittimato, per espressa previsione del regolamento, a sostituire il membro nazionale¹².

Quanto alla procedura di nomina, vengono richiamate le disposizioni dell’articolo 3, commi da 3 a 8, già in precedenza esaminate per la nomina del membro nazionale e dell’aggiunto.

Anche per l’assistente è stato confermato il trattamento economico in atto, con il richiamo del limite di cui all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Al comma 5, infine, si è previsto che l’incarico in questione abbia una durata pari a quella prevista dal regolamento per il membro nazionale e sono state richiamate le disposizioni dettate dall’articolo 5 per il rinnovo, la cessazione dell’incarico e il tramutamento del membro nazionale e dell’aggiunto.

L’**articolo 7** si riferisce alla nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori del membro nazionale presso l’Eurojust, cui già s’è fatto cenno illustrando l’articolo 6.

La previsione attua il criterio di delega di cui alla lettera *c*), che richiedeva di *«prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale può essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727»*, nonché di *«prevedere che il numero complessivo degli ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto»*.

A tali indicazioni si riferisce, in particolare, il comma 1, secondo cui *«[q]uando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione, ovvero quando ricorrono circostanze oggettive, concretamente idonee a ostacolare in modo non occasionale il*

¹¹ V. i commi 2 e 3 dell’articolo 4 della legge n. 41 del 2005.

¹² Ed infatti l’articolo 7, par. 7, del regolamento prevede: «L’aggiunto è in grado di agire per conto o in sostituzione del membro nazionale. Anche l’assistente può agire per conto o in sostituzione del membro nazionale, purché abbia lo *status* di cui al paragrafo 4», e cioè – come in precedenza visto – «lo *status* di magistrato del pubblico ministero, giudice o rappresentante dell’autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a quelle di un pubblico ministero o giudice a norma del diritto nazionale».



corretto e tempestivo adempimento dei compiti e l'esercizio dei poteri del membro nazionale, questi può essere assistito da un aggiunto e da assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, in ogni caso in numero complessivamente non superiore a tre unità».

Il comma 2, nello stabilire che il Consiglio superiore della magistratura informi il collegio dell'Eurojust dell'esigenza di procedere alla nomina delle ulteriori unità di personale e ne riceva il preventivo assenso, garantisce la conformità all'articolo 7, par. 3, reg. della previsione di cui all'articolo 2, comma 3, in tema di sede di servizio dei magistrati addetti all'Eurojust¹³.

L'**articolo 8** adegua all'intervenuto mutamento dello *status* del personale distaccato presso l'Eurojust la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, che elenca le funzioni assolte dai magistrati appartenenti all'ordine giudiziario.

Conformemente al mantenimento in ruolo con funzioni requirenti, i magistrati incaricati delle funzioni di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust vengono quindi ora inseriti alla lettera L), con incremento di complessive 6 unità (di cui 3 "ordinarie" e 3, come detto, eventuali ed "aggiuntive" ex articolo 7). Viene corrispondentemente ridotto il numero dei magistrati «*destinati a funzioni non giudiziarie*» (e, cioè, fuori ruolo), indicati alla lettera M) della tabella.

Con l'**articolo 9** si attua il criterio di delega di cui alla lettera d), che richiedeva di «*armonizzare il diritto nazionale per consentire l'effettivo esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1727*».

Il legislatore delegante, nella sostanza, ha inteso non avvalersi della facoltà, riconosciuta dall'articolo 8, par. 2, reg., di attribuire al membro nazionale poteri «*ulteriori*» rispetto a quelli previsti dal regolamento medesimo: i quali ultimi, ai sensi del già citato articolo 7, par. 4, debbono essere «*conferiti*» dagli Stati membri ai rispettivi membri nazionali.

A tanto si è provveduto, dunque, con la disposizione in esame, i cui primi tre commi riproducono, con lievi varianti lessicali, i paragrafi 1, 3 e 4 dell'articolo 8 del regolamento.

Ed infatti il comma 1 attribuisce al membro nazionale il potere di: a) agevolare o altrimenti sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco; b) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione europea, inclusa la Procura europea; c) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali dello Stato; d) partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione.

¹³ L'articolo 7, par. 3, reg. prevede, infatti, che «[i]l membro nazionale può essere assistito da più aggiunti o assistenti, il cui luogo normale di lavoro può essere, se necessario e previo accordo del collegio, presso Eurojust».



Il comma 2 prevede che il membro nazionale, di concerto con l'autorità nazionale competente, possa altresì emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco, nonché disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al comma 3 si stabilisce che, laddove ricorrano ragioni di urgenza, se non è possibile individuare o contattare tempestivamente l'autorità nazionale competente, il membro nazionale possa autonomamente adottare le misure di cui al comma 2, a condizione però che ne informi quanto prima l'autorità nazionale competente.

Il comma 4, infine, nel precisare che *«[i]l membro nazionale esercita i poteri di cui ai commi 2 e 3 nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal pubblico ministero»*, stabilisce che *«[s]alvo che la legge preveda un diverso termine, sulle richieste formulate dal membro nazionale il giudice provvede senza indebito ritardo e comunque non oltre quindici giorni»*.

Tali ultime previsioni, coerenti con la già segnalata attribuzione al membro nazionale delle funzioni requirenti¹⁴, si raccordano all'esigenza – fatta espressamente salva dall'articolo 7, par. 5, del regolamento – di salvaguardare le norme costituzionali degli Stati membri e *«gli aspetti fondamentali del sistema giudiziario [...] riguardanti [...] la suddivisione dei poteri tra [...] magistrati del pubblico ministero e giudici»*. Si stabilisce infatti che, laddove l'esercizio dei poteri previsti dai paragrafi 3 e 4 confligga con detta salvaguardia, al membro nazionale debba comunque riconoscersi la *«facoltà di presentare una proposta all'autorità competente nazionale [per] l'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 3 e 4»*: proposta che, in forza dell'ulteriore previsione contenuta al par. 6, dev'essere *«trattata senza indebito ritardo dall'autorità nazionale competente»*.

Il comma 5 provvede al raccordo delle attività svolte dal membro nazionale con l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 371-bis c.p.p. e 118-bis disp. att. c.p.p., onerando il membro nazionale di *«provvede[re] alle comunicazioni necessarie ad assicurar[n]e il corretto e tempestivo esercizio [...], anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni di cui all'articolo 10»*.

L'**articolo 10**, sotto la rubrica *Richiesta e scambio di informazioni con le autorità nazionali*, dà attuazione al criterio di cui alla lettera e) della delega, aggiornando quanto già previsto dall'articolo 7 della legge n. 41 del 2005.

Rispetto a quest'ultima la nuova disposizione si caratterizza, oltre che per talune modifiche lessicali e per l'inserimento di una clausola di salvezza degli obblighi informativi previsti dall'articolo 21 del regolamento, per la (riafferzata) equiparazione del membro nazionale al pubblico ministero in relazione alle richieste di accesso di cui alla lettera b), per la previsione del potere di accesso alle informazioni contenute nell'anagrafe delle persone detenute, nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA¹⁵ e, soprattutto, per la diversa disciplina dettata per le richieste di informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al

¹⁴ V. *supra* in relazione all'articolo 3, comma 7.

¹⁵ V. lettere e) e f), che riprendono le disposizioni di cui alle lettere b) e d) dell'articolo 9 reg.



contenuto di atti degli stessi e di accesso alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari.

In accoglimento delle osservazioni in proposito formulate dal Consiglio superiore della magistratura e dalla procura generale presso la Corte di cassazione, si è infatti attribuita al pubblico ministero la competenza a pronunciarsi su dette richieste anche dopo la conclusione delle indagini preliminari. Si è inoltre previsto che, in caso di dissenso del pubblico ministero, la decisione sia affidata al procuratore generale presso la Corte di cassazione (e non più al giudice per le indagini preliminari, con possibilità di successivo ricorso alla Corte di cassazione). La soluzione è stata condivisa in quanto coerente con l'avvenuta assimilazione del membro nazionale al pubblico ministero.

Gli **articoli 11 e 12** dello schema di decreto danno attuazione al criterio di delega di cui alla lettera *f*), con cui si richiedeva di «*disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727, nonché, quando sono nominati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile*», e di «*disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale*».

In particolare, all'individuazione dei corrispondenti nazionali dell'Eurojust si è provveduto con l'**articolo 11**, prevedendo che «*[i]l procuratore generale presso la Corte di cassazione, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i procuratori generali presso le corti di appello e i procuratori della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto design[i]no, nell'ambito dei rispettivi uffici, un corrispondente nazionale per l'Eurojust.*»; che anche il corrispondente nazionale per l'Eurojust in materia di terrorismo sia designato dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; che, per il Ministero della giustizia, il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia individui un corrispondente nazionale per l'Eurojust nell'ambito della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria; e, infine, che, ai fini della designazione, trovino applicazione i criteri indicati nell'articolo 3, comma 4, per la nomina del membro nazionale e dell'aggiunto.

L'**articolo 12** istituisce il Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia, cui prenderanno parte i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto indicati nell'articolo 20 del regolamento. Il corrispondente nazionale di Eurojust designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione viene individuato quale responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento, con il compito – tra l'altro – di convocarne le riunioni con cadenza almeno annuale. E' infine previsto che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, i componenti del Sistema di coordinamento, sentito il membro nazionale presso l'Eurojust, elaborino le linee-guida operative (da aggiornarsi ogni due anni) e programmino le altre iniziative volte a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento.

L'**articolo 13** è dedicato alle norme transitorie.



Al comma 1 si chiarisce, innanzitutto, che le nuove norme previste dagli articoli 3 e 6 trovino applicazione anche nelle procedure di nomina dei magistrati distaccati presso l'Eurojust tuttora in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

In relazione all'intervenuto mutamento di *status* dei magistrati, il comma 2 prevede che, nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto, acquisita ogni necessaria informazione e sentito il Ministro della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura debba provvedere ad una conferma dell'incarico; che la conferma possa essere negata unicamente nel caso in cui «risultino venuti meno i requisiti necessari per l'attribuzione dell'incarico ai sensi degli articoli 3 e 6»; che, nei casi di conferma dell'incarico (che non ne modifica il termine di scadenza), il Consiglio superiore della magistratura disponga il ricollocamento in ruolo dei magistrati e conferisca ai medesimi le funzioni requirenti; che, nell'ipotesi di mancata conferma, la riassegnazione alla sede avvenga conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2.

Il comma 3, infine, “sterilizza” la rilevanza dell'eventuale mutamento di funzioni conseguente alla conferma dell'incarico disposta ai sensi del comma 2 ai fini di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 17 giugno 2022, n. 71).

L'**articolo 14**, per le ragioni già esposte in premessa, dispone l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41.

L'**articolo 15**, infine, reca le disposizioni finanziarie, stabilendo che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6 e 7, pari ad euro 772.229 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

quanto ad euro 458.697 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 14;

quanto ad euro 273.862 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 4 agosto 2022, n. 127;

quanto ad euro 39.670 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 2 prevede che, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni del decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Da ultimo, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, si dà atto che, rispetto al presente schema di decreto legislativo, il Ministero della giustizia ha fatto richiesta di esenzione dalla *Relazione di analisi di impatto della regolamentazione* (in breve, AIR) osservando - in sintesi - che le disposizioni del presente provvedimento importano costi di



adeguamento di scarsa entità, sia in relazione alla platea di destinatari, sia in relazione al merito delle previsioni introdotte. I contenuti della presente normativa, come osservato, da un lato si ricollegano al Regolamento (UE) 2018/1727, atto che - per propria natura - è obbligatorio in tutti i suoi elementi, ha efficacia vincolante ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, dall'altro si limitano a replicare i contenuti di un quadro normativo in parte già esistente (legge 14 marzo 2005, n. 41).

La natura sostanzialmente ordinamentale dell'intervento porta ad escludere la configurazione di costi di adeguamento in capo ai cittadini, mentre gli adempimenti eventualmente connessi all'implementazione delle previsioni introdotte (così come l'implementazione delle misure organizzative descritte dall'articolo 12) costituiscono esercizio delle competenze istituzionali proprie degli apparati giudiziari (vertici degli uffici giudiziari requirenti) ed amministrativi interessati (CSM e Ministero della giustizia) e, pertanto, afferiscono all'esercizio di funzioni nell'ambito di istituti e moduli procedurali già noti all'ordinamento, che potranno essere se del caso meramente allineati alle odierne previsioni, ma che non richiedono lo sviluppo ovvero l'esercizio di ulteriori e diverse competenze rispetto a quelle già in essere. Le disposizioni sopra esaminate, infine, non impattano, per loro intrinseca natura, sugli assetti concorrenziali del mercato e non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo. Esse, anzi, appaiono in grado di implementare un monitoraggio maggiormente efficace delle operazioni transfrontaliere, in un'ottica di prevenzione e di contrasto dei fenomeni criminali suscettibili di inquinare i meccanismi del mercato eurounitario e si caratterizzano, in proiezione, per la loro potenziale idoneità a tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato.

La richiesta di esenzione AIR ha ricevuto il Visto di concessione del Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio il 2 agosto 2023.



RELAZIONE TECNICA

L'intervento normativo in esame è emanato per dare attuazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127 – Legge di delegazione europea 2021, ai fini di adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2018/1727 relativo all'istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione penale (Eurojust).

Al riguardo si prevede l'espressa abrogazione della legge 41 del 2005, che istituiva sulla base della decisione 2002/187/Gai del Consiglio, Eurojust e ne disciplinava gli aspetti organizzativi, alla luce della mutata disciplina eurounitaria prevista dalla legge delega sopra richiamata.

Il presente provvedimento si compone di 15 articoli, di cui verranno qui analizzati i profili di natura finanziaria.

L'**articolo 1** definisce l'oggetto del presente decreto che come sopra detto riguarda l'adeguamento delle norme interne alla normativa unionale.

La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

Con l'**articolo 2** si definisce la composizione della Struttura operativa italiana presso Eurojust che è costituita dal membro nazionale, aggiunto del membro nazionale e l'assistente del membro nazionale e da un aggiunto e da assistenti nominati ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto che comunque non possono essere di numero superiore a tre unità.

Per la quantificazione dei relativi oneri si rinvia a quanto evidenziato per gli articoli 6 e 7.

All'**articolo 3** viene disciplinata la procedura di nomina del membro nazionale e dell'aggiunto, elencando i requisiti necessari per assumere tali incarichi e stabilendo che tali nomine vengono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura in conformità alle norme del regolamento e del presente decreto. Al riguardo, si segnala che il CSM, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, formula una proposta motivata di nomina e la trasmette al Ministro della giustizia che, nei trenta giorni successivi, può formulare osservazioni o valutazioni comparative. Nei trenta giorni successivi alla ricezione delle osservazioni o delle valutazioni comparative del Ministro della giustizia o, comunque, alla scadenza del termine per la formulazione delle stesse, il Consiglio superiore della magistratura nomina il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust o l'aggiunto del membro nazionale con delibera motivata. Con la medesima delibera, ove necessario, sono conferite al magistrato nominato le funzioni requirenti e ne è disposto il ricollocamento in ruolo.

La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

L'**articolo 4** definisce il trattamento economico del membro nazionale presso Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale. Si segnala che ai magistrati che assumono tali incarichi il Ministero della giustizia manterrà il loro trattamento economico complessivo da magistrato corrispondendo, altresì, agli stessi il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo consigliere presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja, nel rispetto dei limiti massimali retributivi previsti dall'articolo 13 del D.L. 66/2014, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'**articolo 5** si dedica a disciplinare le ipotesi di rinnovo, cessazione dell'incarico e tramutamento del membro nazionale presso Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale, segnalando che la richiesta di rinnovo deve essere formulata dall'interessato almeno sei mesi prima della scadenza dell'incarico e che alla scadenza dell'incarico il magistrato è riassegnato alla sede di provenienza, se



vacante senza che ciò comporti il conferimento di funzioni direttive o semidirettive se svolte precedentemente. Qualora la sede non sia vacante, il magistrato riassegnato con tramutamento di sede per concorso virtuale e in via generale si applicano le norme sul tramutamento di sede e se del caso di funzioni.

La disposizione ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica. Gli **articoli 6 e 7** definiscono rispettivamente la nomina dell'assistente del membro nazionale e le nomine dell'aggiunto e degli ulteriori assistenti del membro nazionale. Vengono nominati dal CSM e vengono disciplinati i requisiti richiesti per l'assunzione di tali incarichi, nonché le relative comunicazioni all'Eurojust. In particolare, si prevede che all'assistente del membro nazionale, che mantiene il proprio trattamento economico, venga corrisposto, altresì, il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo segretario di legazione presso l'Ambasciata dell'Aja, che verrà attribuita anche agli ulteriori assistenti.

Per la quantificazione degli oneri relativi alle presenti disposizioni si riprende l'analisi finanziaria svolta nella relazione tecnica relativa all'articolo 11 della legge 127 del 2022 in materia di trattamento economico all'estero di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, aggiornando la quantificazione alla luce del decreto interdirettoriale Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e Ministero dell'economia e delle finanze in data 25 gennaio 2023, mentre per la loro copertura alle risorse finanziarie dettagliatamente indicate nell'articolo 15 del presente decreto, al quale si rimanda.

A tal fine ai fini prudenziali, si riporta la quantificazione della spesa che è stata parametrata sul numero massimo di componenti di Eurojust previsto dalla norma in esame, pari a sei unità: un membro nazionale, due aggiunti e tre assistenti.

Vengono di seguito riportati i prospetti riepilogativi dei costi annui lordi per ciascuna delle unità sopra menzionate relativi all'indennità di servizio all'estero nella misura indicata nella Tabella A del D.P.R. 18 del 1967, per il posto corrispondente a primo consigliere d'Ambasciata o primo segretario di legazione e secondo le disposizioni inserite nell'articolo 171 del citato DPR aggiornata con i coefficienti di sede determinati con D.I. MAECI/MEF del 25.01.2023:



Oneri per il trattamento economico di 1 Membro nazionale Eurojust e 2 aggiunti del membro Eurojust parametrati a primo consigliere di Ambasciata a L'Aia					
			Calcolo 2023		
	indennità base mensile		1.010,190		
	coff. Sede		6,822		
	ISE lorda		7.901,71		
	% Magg. rischio		0%		
	Magg. rischio		-		
	ISE LORDA + MAGG. RISCHIO		7.901,71		
	Coniuge		-		
	1 figlio	Sì	753,41		
A	Base imponibile		2.702,26		
B	Rit. Tesoro (8,8%)		237,80		
C	Rit. Fondo credito (0,35%)		9,46		
	Rit. Opera Previdenza		13,64		
(A-B-C)	Imponibile IRPEF		2.441,36		
	Aliquota IRPEF		43%		
	IRPEF		1.049,79		
	TOTALE RITENUTE		1.310,68		
	Conglobamento		46,52		
	ISE NETTA		7.297,91		
	% Magg. alloggio		31,50%		
	Magg. alloggio		2.726,36		
	TOTALE LORDO		11.381,47	12	136.577,69
	RITENUTE A CARICO DELLO STATO		653,95	12	7.847,36
					144.425,05
				unità	3
				totale	433.275,14



Oneri per il trattamento economico dei 3 assistenti del membro eurojust I Segretario a L'Aja					
			Calcolo 2023		
	indennità base mensile		770,550		
	coff. Sede		6,822		
	ISE lorda		6.027,24		
	% Magg. rischio		0%		
	Magg. rischio		-		
	ISE LORDA + MAGG. RISCHIO		6.027,24		
	Coniuge		-		
	1 figlio	Si	753,41		
A	Base imponibile		2.061,22		
B	Rit. Tesoro (8,8%)		181,39		
C	Rit. Fondo credito (0,35%)		7,21		
	Rit. Opera Previdenza		13,64		
(A-B-C)	Imponibile IRPEF		1.858,98		
	Aliquota IRPEF		43%		
	IRPEF		799,36		
	TOTALE RITENUTE		1.001,60		
	Conglobamento		46,52		
	ISE NETTA		5.732,53		
	% Magg. alloggio		31,50%		
	Magg. alloggio		2.135,90		
				mesi	
	TOTALE LORDO		8.916,55	12	106.998,65
	RITENUTE A CARICO DELLO STATO		498,82	12	5.985,79
					112.984,43
		totale oneri		unità	338.953,30
		-			
		338.953,30			
		338.953,30			

Dai dati che emergono dalla lettura dei prospetti si può ipotizzare che la spesa complessiva annua per il trattamento economico all'estero previsto nella parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 da corrispondere al membro nazionale, ai due aggiunti e ai tre assistenti ammonterà, in via prudenziale, a euro 772.229, come si evince dal seguente prospetto:



Struttura Eurojust	Trattamento economico all'estero annuo lordo in euro	Numero componenti	Costo complessivo della struttura Eurojust
Membro nazionale	144.425,05	1	144.425,05
Aggiunto Eurojust	144.425,05	2	288.850,10
Assistente Eurojust	112.984,43	3	338.953,30
Totale complessivo		6	772.229

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria dell'onere complessivo sopra evidenziato, si rappresenta che a legislazione vigente, anche per effetto dell'integrazione di fondi intervenuta con la legge di bilancio n. 160 del 2019, è già previsto uno specifico stanziamento destinato alle indennità per i componenti di Eurojust, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione 6 – U.d.V. 1.2 “Giustizia civile e penale” Cdr “Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” – Azione: “Spese di personale per il programma (magistrati)”- Capitolo 1427 “Indennità di servizio all'estero spettante al personale distaccato presso Eurojust”, pari ad euro 458.697,00, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024.

È stata poi prevista con l'articolo 11, comma 3 della legge 4 agosto 2022, n. 127 una specifica autorizzazione di spesa di euro 273.862,00, Le relative risorse risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione 6 – U.d.V. 1.2 “Giustizia civile e penale” Cdr “Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” – Azione: “Spese di personale per il programma (magistrati)”- il Capitolo 1425 “Fondo per l'attuazione della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2022/187/GAI del Consiglio.

Pertanto, in virtù della nuova configurazione della struttura di Eurojust e alla luce degli aggiornamenti intervenuti nell'anno 2023 per il calcolo dell'ISE, risulterà necessario provvedere alla copertura dell'ulteriore differenziale degli oneri annui stimati, come risulta dal prospetto che segue, attraverso una specifica autorizzazione di spesa di euro 39.670, il cui onere potrà essere fronteggiato mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Stanziamento in bilancio Capitolo 1427 2022-2024	Specifica autorizzazione di spesa art. 11, comma 3 Legge 127 del 2022	Costo annuo complessivo della struttura Eurojust	Differenziale
458.697,00	273.862,00	772.229	39.670

Con l'**articolo 8** è prevista la sostituzione della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, adeguando l'elenco delle funzioni svolte dai magistrati appartenenti al ruolo organico della magistratura ordinaria e inserendo i magistrati incaricati delle funzioni di membro nazionale, aggiunto



e assistente presso Eurojust nella lettera L), con incremento di complessive 6 unità (di cui 3 “ordinarie” e 3, come detto, eventuali ed “aggiuntive” ex articolo 7) e corrispondentemente viene ridotto il numero dei magistrati «*destinati a funzioni non giudiziarie*» (e, cioè, fuori ruolo), indicati alla lettera M) della tabella passando da 200 a 194.

La disposizione ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di un coordinamento normativo a livello di ruolo organico della magistratura nell’ambito della dotazione organica complessiva.

L’**articolo 9** detta le disposizioni relative ai poteri affidati al membro nazionale presso Eurojust, fornendo una elencazione delle competenze e attribuzioni nell’esercizio delle sue funzioni.

Si tratta di norma ordinamentale e precettiva che non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

Con l’**articolo 10** si disciplinano le competenze del membro nazionale presso Eurojust (equiparandole a quelle del pubblico ministero), riguardo al potere di accesso alle informazioni contenute nell’anagrafe delle persone detenute, nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e, soprattutto, per la diversa disciplina dettata per le richieste di informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi e di accesso alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari.

La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’**articolo 11** individua i corrispondenti nazionali dell’Eurojust, i quali sono designati dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dai procuratori generali presso le corti d’appello e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali capoluogo di distretto. Si segnala, inoltre, che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo designa il corrispondente nazionale per Eurojust in materia di terrorismo, mentre il Capo dipartimento per gli affari di giustizia designa un corrispondente nazionale per l’Eurojust nell’ambito della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria.

L’**articolo 12**, invece, istituisce il sistema di coordinamento nazionale dell’Eurojust per l’Italia che è composto dai corrispondenti nazionali, dai membri nazionali e dai punti di contatto di cui all’articolo 20 del regolamento per assicurare il coordinamento tra le azioni svolte da ciascuno.

Si tratta di norme di carattere organizzativo che non presentano riflessi onerosi per la finanza pubblica.

Con l’**articolo 13** vengono dettate le disposizioni transitorie. In particolare, gli articoli da 3 a 6 si applicano alle procedure di nomina dei magistrati distaccati presso Eurojust alla data di entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, si prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CSM deve provvedere alla conferma degli incarichi dei magistrati già distaccati presso Eurojust. Nel caso di conferma dell’incarico ai magistrati sono attribuite funzioni requirenti, mentre in caso di mancato conferma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2 del presente decreto. Infine, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 3 del D.lgs. 160 del 2006 non si tiene conto dei limiti imposti dalla suddetta norma per il passaggio da funzioni giudicanti a quelle requirenti.

La norma ha carattere ordinamentale e procedurale e non presenta riflessi negativi per la finanza pubblica.

L’**articolo 14** è dedicato all’abrogazione della legge 41 del 2005 ed infine l’articolo 15 detta le disposizioni finanziarie.

In particolare, l’articolo 15 dispone che agli oneri derivanti dal presente provvedimento - secondo quanto previsto agli articoli 2, 4, 6 e 7 - pari ad euro 772.229 annui a decorrere dall’anno 2023 si provvede, con le specifiche autorizzazioni di spesa già inserite in precedenti disposizioni relative



all'istituzione dell'Eurojust e con una nuova autorizzazione di spesa inserita nel presente provvedimento, come di seguito riportate nel dettaglio:

- a) quanto ad euro 458.697,00 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 14;
- b) quanto ad euro 273.862,00 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 4 agosto 2022, n. 127 le risorse previste dall'articolo 11, comma 3 della legge 4 agosto 2022, n. 127;
- c) quanto ad euro 39.670 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Si segnala infine, che, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2, 4, 6 e 7, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Provvedimento: schema di decreto legislativo, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio”.

Amministrazioni proponenti: Ministro per gli affari europei – Ministro della giustizia.

Referenti dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo in esame è emanato per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - Legge di delegazione europea 2021, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (indicato, di seguito, come «regolamento Eurojust» o, ancor più brevemente, come «regolamento» o «reg.»).

L'Eurojust è stata istituita con la decisione del Consiglio 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 quale organismo sovranazionale dotato di personalità giuridica e finanziato dal bilancio dell'Unione.

Alla decisione del 2002 l'Italia ha dato attuazione con la legge 14 marzo 2005, n. 41.

Successivamente le funzioni e i compiti originari dell'organismo sono stati rafforzati dalla decisione 2009/426/GAI del 16 dicembre 2008, cui peraltro in ambito nazionale non ha fatto seguito l'adozione di specifici atti normativi. In particolare, la nuova decisione ha stabilito: l'attribuzione ai membri nazionali di più incisivi poteri di intervento nei casi urgenti; il riconoscimento di un più intenso obbligo di riscontro, da parte delle autorità

nazionali, alle richieste e ai pareri formulati dall'Eurojust; un potenziamento dei poteri del collegio nei casi di contrasto tra membri nazionali; l'istituzione di un sistema di coordinamento permanente per ricevere e trattare le richieste urgenti di cooperazione.

A tale intervento, che già - come osservato dal Consiglio superiore della magistratura - «[aveva] sviluppato la dimensione giudiziaria dei poteri del membro nazionale di Eurojust»¹, ha fatto seguito l'adozione del regolamento Eurojust, previsto dall'articolo 85 TFUE, che ha sostituito la decisione 2002/187/GAI.

Il regolamento, entrato in vigore l'11 dicembre 2018 ed applicabile dal 12 dicembre 2019, definisce la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Eurojust, che - tra l'altro - potrà ora esercitare le proprie prerogative «di propria iniziativa o su richiesta dell'EPPO»². Oltre ad aggiornare e ampliare la disciplina sul trattamento dei dati personali, il regolamento rivisita l'assetto di *governance* dell'Agenzia, distinguendone più chiaramente - anche attraverso la creazione di un comitato esecutivo - gli aspetti gestionali dalle funzioni operative, e rafforza i rapporti con le autorità nazionali degli Stati membri e gli altri soggetti attivi della cooperazione giudiziaria internazionale (*Europol, EPPO, Olaf e Rete giudiziaria europea*).

Dal punto di vista interno ed ordinamentale, i profili maggiormente innovativi introdotti dal regolamento sono quelli attinenti allo *status* e ai poteri del membro nazionale e dei suoi collaboratori, dalla cui configurazione viene a dipendere - innanzitutto - la disciplina della procedura di nomina e, più in generale, l'assetto reciproco dei poteri

¹ V. risoluzione del 18 novembre 2020, recante *Individuazione di nuove regole per la nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura del membro nazionale di Eurojust, nonché dell'aggiunto e dell'assistente, alla luce del Regolamento UE 2018/1727*, p. 2, che classifica i poteri del membro nazionale in tre categorie: a) i "poteri ordinari" (ex art. 9 - *ter* della decisione 2002/187/GAI, come modificata dalla decisione 2009/426/GAI), ossia quelli relativi alla gestione delle richieste e delle decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, che consentono al membro nazionale di fungere da "canale di trasmissione" e di facilitare l'esecuzione delle richieste provenienti da o destinate allo Stato membro d'origine; b) i "poteri esercitati d'intesa con un'autorità nazionale competente" (ex art. 9 - *quater*), che sono "delegati", caso per caso, al membro nazionale da parte dell'autorità nazionale competente per il loro esercizio, in virtù dei quali il membro nazionale può emettere, completare o eseguire nel proprio Stato membro richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria (art. 9 - *quater*, lett. a) e b)), disporre nel proprio Stato membro misure investigative ritenute necessarie durante una riunione di coordinamento organizzata da Eurojust per assistere le autorità nazionali competenti (art. 9 - *quater*, lett. c)), nonché autorizzare e coordinare consegne controllate nello Stato membro d'origine; c) i "poteri esercitati in casi urgenti" (ex art. 9 - *quinquies*), qualora sia impossibile individuare o contattare in tempo utile l'autorità nazionale competente e sempre che quest'ultima, non appena individuata o contattata, venga tempestivamente informata sull'esercizio di tali poteri. I membri nazionali, in tal senso, hanno il diritto di autorizzare e coordinare consegne controllate nello Stato membro d'origine (art. 9 - *quinquies*, lett. a)) e di eseguire richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria in relazione allo Stato membro d'origine (art. 9 - *quinquies*, lett. b)).

² Cfr. articolo 32, par. 3, reg. Tra i compiti dell'Agenzia vengono previsti, in particolare: a) la richiesta alle autorità nazionali di avviare indagini penali e la proposta alle medesime di avviare azioni penali, in particolare in rapporto a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; b) il coordinamento delle relative indagini e azioni penali; c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza ed una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.

spettanti al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura.

A tal riguardo, di centrale rilevanza appare la disposizione di cui all'articolo 7, par. 4, del regolamento, che – innovando l'articolo 2, par. 4, della decisione quadro 2002/187/GAI, secondo cui «*[i] membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro, per quanto riguarda il loro statuto*» – prescrive ora che essi debbano senz'altro rivestire «*lo status di magistrato del pubblico ministero, di giudice o di rappresentante dell'autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a quelle di un pubblico ministero o di un giudice a norma del diritto nazionale*».

Unitamente al rafforzamento dei poteri di natura giudiziaria attribuiti al membro nazionale (che sono venuti affiancandosi a quelli originari, finalizzati all'attività di supporto e assistenza delle autorità giudiziarie nazionali, di natura essenzialmente amministrativa), la previsione citata è parsa dunque indicativa della (cogente) volontà del legislatore sovranazionale di «*prevedere che il membro nazionale sia a tutti gli effetti un magistrato che conserva il suo status di autorità giudiziaria nazionale e che, al pari del magistrato membro del collegio di EPPO e dei procuratori europei delegati di detta struttura, esercita le sue funzioni nell'ordinamento nazionale e nello spazio giudiziario europeo*»³.

Tali considerazioni dell'organo di autogoverno della magistratura, ampiamente condivise anche in dottrina, sono dunque alla base del principale intervento di modifica attuato con il presente schema di decreto legislativo, a mezzo del quale si prevede che gli incarichi di membro nazionale presso l'Eurojust, così come quelli di aggiunto o di assistente del membro nazionale, siano ricoperti da magistrati *in ruolo* e che, pertanto, alla relativa nomina non possa più provvedere il Ministro della giustizia (a seguito del cd. *concerto invertito*), dovendo la stessa essere affidata al CSM (previa eventuale interlocuzione con il Guardasigilli).

L'intervento è coerente con il programma di Governo, contribuendo al rafforzamento della lotta alla criminalità transnazionale e della cooperazione giudiziaria penale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

³ V., ancora, risoluzione del Consiglio superiore della magistratura del 18 novembre 2020, p. 7.

Con riferimento all'intervento legislativo in esame, il quadro di riferimento normativo nazionale è costituito da:

- Legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità);
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);
- Articolo 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021);
- Legge 5 marzo 1991, n. 71 (Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali)

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Va premesso che la portata radicale dei cambiamenti illustrati *sub 1*), unitamente alla mutata natura della disciplina eurounitaria (ora contenuta in un atto normativo obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati), sono alla base della disposta abrogazione della legge n. 41 del 2005, evenienza già peraltro presa in considerazione dalla norma di delega⁴.

Lo schema di decreto legislativo, che tiene conto delle interlocuzioni intercorse con il Consiglio superiore della magistratura, la procura generale presso la Corte di cassazione, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e il membro nazionale presso l'Eurojust, consta – comprese le disposizioni finanziarie – di 15 articoli, di seguito partitamente illustrati.

L'**articolo 1** definisce l'oggetto dell'intervento, individuato nella predisposizione delle misure normative necessarie ad adeguare il sistema giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento Eurojust.

L'**articolo 2** indica la composizione della *Struttura operativa italiana presso Eurojust* che è costituita dal membro nazionale, l'aggiunto del membro nazionale e l'assistente del membro nazionale, nonché da tre eventuali ulteriori unità nominate – come

⁴ Si veda il criterio di cui alla lettera g): «apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, *prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41*, e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento».

meglio si dirà in appresso – ai sensi dell’articolo 7 del decreto. È, altresì, previsto che il luogo di lavoro dei componenti della Struttura operativa sia presso la sede dell’Eurojust (comma 3).

L’**articolo 3** disciplina la procedura di nomina del membro nazionale e dell’aggiunto, elencando innanzitutto i requisiti necessari per assumere tali incarichi e stabilendo che tali nomine vengono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura in conformità alle norme del regolamento e del decreto (commi 1, 2 e 3).

Alla luce delle considerazioni espresse dal CSM nel parere formulato con delibera del 21 giugno 2023, si è esclusa la necessità che sia rispettato il termine di legittimazione di cui all’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (comma 3).

Il Consiglio dovrà «valuta[re] in via prioritaria» l’esperienza professionale maturata dai candidati nei procedimenti aventi ad oggetto i reati di competenza dell’Eurojust e in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale. Delle competenze linguistiche, nonché delle conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell’Unione europea, è previsto invece – con formula meno impegnativa – che «si t[enga] conto» (comma 4).

Il Ministro della giustizia avrà soltanto la facoltà di formulare eventuali osservazioni o valutazioni comparative, al fine di rispettare la già citata norma di delega, che richiede di strutturare il procedimento di nomina «*in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attività svolte*», sostanzialmente escludendo quindi l’impiego di un istituto rilevante esclusivamente in ambito nazionale interno, quale è il concerto (commi 5,6,7 e 8).

L’**articolo 4** definisce il trattamento economico del membro nazionale presso Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale. La disposizione riproduce – nella parte pertinente – quella già contenuta dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 41 del 2005 (opportunamente specificando la parametrizzazione del trattamento economico a quello spettante per il posto di primo consigliere presso l’Ambasciata d’Italia all’Aja) integrata dal richiamo del limite di cui all’articolo 13 del D.L. 66/2014 (come integrato dall’articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), espressamente indicato dal criterio di delega.

L'articolo 5 disciplina le ipotesi di rinnovo, cessazione dell'incarico e tramutamento del membro nazionale presso Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale. In riferimento al rinnovo dell'incarico, il comma 1 ne attribuisce la competenza al Consiglio superiore della magistratura, che provvede a seguito di richiesta formulata dall'interessato almeno sei mesi prima della scadenza dell'incarico, sentito il Ministro della giustizia. Con il comma 2, si è previsto che, alla scadenza dell'incarico, il magistrato venga riassegnato alla sede di provenienza, solo se vacante; in caso contrario, la riassegnazione sarà attuata con tramutamento di sede per concorso virtuale; con il comma 3 della norma si stabilisce che, salvo che sia diversamente disposto, debbano trovare applicazione, a ogni effetto di legge, le disposizioni in materia di tramutamento di sede e, se del caso, di funzioni.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano la nomina delle tre eventuali unità ulteriori di personale da destinare all'Eurojust, delle quali – conformemente al criterio di delega – una soltanto potrà rivestire l'incarico di aggiunto, essendo per contro consentita la nomina di due o di tre assistenti. È stata eliminata la possibilità, prevista dalle norme oggi in vigore (ma mai, di fatto, sino ad oggi verificatasi)⁵, di nominare assistente del membro nazionale un dirigente dell'amministrazione della giustizia. Sul punto, sono stati condivisi i rilievi espressi dal Consiglio superiore della magistratura e dal membro nazionale presso l'Eurojust, che hanno sottolineato, per un verso, l'essenziale rilevanza – ai fini dell'assolvimento dei compiti operativi dell'Eurojust – dei profili di preparazione ed esperienza professionale propri del magistrato, per altro verso la disfunzionalità della nomina di un componente del *desk* impossibilitato, per espressa previsione del regolamento, a sostituire il membro nazionale⁶.

Quanto alla procedura di nomina, vengono richiamate le disposizioni dell'articolo 3, già in precedenza esaminate per la nomina del membro nazionale e dell'aggiunto; anche per l'assistente è stato confermato il trattamento economico in atto, con il limite di cui al già citato articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014 e la parametrizzazione dell'indennità a quella spettante per il posto di primo segretario presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja ; si è infine previsto che l'incarico in questione abbia una durata pari a quella prevista dal regolamento

⁵ V. i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge n. 41 del 2005.

⁶ Ed infatti l'articolo 7, par. 7, del regolamento prevede: «L'aggiunto è in grado di agire per conto o in sostituzione del membro nazionale. Anche l'assistente può agire per conto o in sostituzione del membro nazionale, purché abbia lo *status* di cui al paragrafo 4», e cioè – come in precedenza visto – «lo *status* di magistrato del pubblico ministero, giudice o rappresentante dell'autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a quelle di un pubblico ministero o giudice a norma del diritto nazionale».

per il membro nazionale, con richiamo alle disposizioni dettate dall'articolo 5 per il rinnovo, la cessazione dell'incarico e il tramutamento del membro nazionale e dell'aggiunto.

L'**articolo 8** prevede la sostituzione della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, adeguando l'elenco delle funzioni svolte dai magistrati appartenenti al ruolo organico della magistratura ordinaria e inserendo i magistrati incaricati delle funzioni di membro nazionale, aggiunto e assistente presso Eurojust nella lettera L), con incremento di complessive 6 unità (di cui 3 "ordinarie" e 3 eventuali ed "aggiuntive" ex articolo 7) e corrispondente riduzione del numero dei magistrati «*destinati a funzioni non giudiziarie*» (e, cioè, fuori ruolo), indicati alla lettera M) della tabella, che passano da 200 a 194.

L'**articolo 9** detta le disposizioni relative ai poteri affidati al membro nazionale presso Eurojust, fornendo una elencazione delle competenze e attribuzioni nell'esercizio delle sue funzioni. Al membro nazionale non vengono conferiti poteri «ulteriori» rispetto a quelli previsti dal regolamento, che – sempre in base al regolamento – devono essere «conferiti» dagli Stati membri ai rispettivi membri nazionali.

Ed infatti il comma 1 attribuisce al membro nazionale il potere di: *a)* agevolare o altrimenti sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco; *b)* contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione europea, inclusa la Procura europea; *c)* contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali dello Stato; *d)* partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione.

Il comma 2 della disposizione prevede che il membro nazionale, di concerto con l'autorità nazionale competente, possa altresì emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco, nonché disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al comma 3 si stabilisce infine che, laddove ricorrano ragioni di urgenza, se non è possibile individuare o contattare tempestivamente l'autorità nazionale competente, il membro nazionale possa autonomamente adottare le misure di cui al comma 2, a condizione però che ne informi quanto prima l'autorità nazionale competente.

Il comma 4 della disposizione, nel precisare che «*[i]l membro nazionale esercita i poteri di cui ai commi 2 e 3 nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal pubblico ministero*», stabilisce che «*[s]alvo che la legge preveda un diverso termine, sulle richieste formulate dal membro nazionale il giudice provvede senza indebito ritardo e comunque non oltre quindici giorni*».

Tali previsioni, coerenti con la già segnalata attribuzione al membro nazionale delle funzioni requirenti⁷, si raccordano all'esigenza – fatta espressamente salva dall'articolo 7, par. 5, del regolamento – di salvaguardare le norme costituzionali degli Stati membri e «*gli aspetti fondamentali del sistema giudiziario [...] riguardanti [...] la suddivisione dei poteri tra [...] magistrati del pubblico ministero e giudici*» a fronte del conferimento dei poteri previsti dai paragrafi 3 e 4. Si stabilisce infatti che, laddove l'esercizio di tali poteri previsti confligga con l'esigenza anzidetta al membro nazionale debba comunque riconoscersi la «*facoltà di presentare una proposta all'autorità competente nazionale [per] l'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 3 e 4*»: proposta che, in forza dell'ulteriore previsione contenuta al par. 6, dev'essere «*trattata senza indebito ritardo dall'autorità nazionale competente*».

Il comma 5 della disposizione provvede al raccordo delle attività svolte dal membro nazionale con l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 371-*bis* c.p.p. e 118-*bis* disp. att. c.p.p., onerando il membro nazionale di «*provvede[re] alle comunicazioni necessarie ad assicurar[n]e il corretto e tempestivo esercizio [...], anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni di cui all'articolo 10*».

L'**articolo 10** disciplina le competenze del membro nazionale presso Eurojust, riaffermando l'equiparazione a quelle del pubblico ministero, riguardo al potere di accesso alle informazioni contenute nell'anagrafe delle persone detenute, nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e, soprattutto, per la diversa disciplina dettata per le richieste di informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi e di accesso alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari.

Al pubblico ministero è, altresì, attribuita la competenza a pronunciarsi su dette richieste anche dopo la conclusione delle indagini preliminari e, in caso di dissenso del

⁷ V. *supra* in relazione all'articolo 3, comma 7.

pubblico ministero, è previsto che la decisione sia affidata al procuratore generale presso la Corte di cassazione (e non più al giudice per le indagini preliminari, con possibilità di successivo ricorso alla Corte di cassazione).

L'**articolo 11** individua i corrispondenti nazionali dell'Eurojust, i quali sono designati **presso la Direzione generale** degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, la procura nazionale antimafia e antiterrorismo, la procura generale presso la Corte di Cassazione, le procure generali presso le Corti d'appello e le procure della Repubblica presso i tribunali capoluogo di distretto; il corrispondente nazionale per l'Eurojust in materia di terrorismo è designato dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Ai fini della designazione, trovano applicazione i criteri indicati nell'articolo 3, comma 4, per la nomina del membro nazionale e dell'aggiunto.

L'**articolo 12**, invece, istituisce il Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia che è composto dai corrispondenti nazionali, dai membri nazionali e dai punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento per assicurare il coordinamento tra le azioni svolte da ciascuno. Il corrispondente nazionale di Eurojust, designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, viene indicato quale responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento. Viene altresì previsto che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, i componenti del Sistema di coordinamento, sentito il membro nazionale presso l'Eurojust, elaborino le linee-guida operative (delle quali si prevede l'aggiornamento biennale) e programmino le altre iniziative volte a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento.

L'**articolo 13** detta le disposizioni transitorie. In particolare, il comma 1 afferma che le nuove norme previste **dagli** articoli 3 e 6 si applicano anche nelle procedure di nomina dei magistrati distaccati presso l'Eurojust tuttora in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

In relazione all'intervenuto mutamento di *status* dei magistrati, il comma 2 prevede che, nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto, acquisita ogni necessaria informazione e sentito il Ministro della giustizia, il CSM debba provvedere ad una conferma dell'incarico; che la conferma possa essere negata unicamente nel caso in cui «risultino venuti meno i requisiti necessari per l'attribuzione dell'incarico ai sensi degli articoli 3 e 6»; che, nei casi di conferma dell'incarico (che non ne modifica il termine di scadenza), il

CSM disponga il ricollocamento in ruolo dei magistrati e conferisca ai medesimi le funzioni requirenti e, nell'ipotesi di mancata conferma, ordini la riassegnazione del magistrato alla sede secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto in esame.

Il comma 3, infine, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 17 giugno 2022, n. 71), stabilisce che dell'eventuale mutamento di funzioni conseguente alla conferma dell'incarico disposta ai sensi del comma 2 non si debba tener conto ai fini del passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti.

L'**articolo 14** dispone l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41, a mezzo della quale – come pure ricordato – era stata data attuazione all'originaria decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002.

L'**articolo 15** reca le disposizioni finanziarie, disponendo che agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad euro pari ad euro 784.865 a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

- a) quanto ad euro 458.697, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 11 della legge 14 marzo 2005, n. 41, come integrate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- b) quanto ad euro 273.862, mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) che istituisce l'Agenzia per l'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la Decisione 2022/187/GAI del Consiglio, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 4 agosto 2022, n. 127;
- c) quanto ad euro 52.306, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 2 prevede che, **salvo quanto previsto dal comma precedente**, le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni del decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, atteso che le disposizioni incidono su materie riservate ai sensi dell'art. 117 secondo comma lettera l) della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano pendenti in Parlamento iniziative normative in materia analoga a quella trattata nella proposta qui analizzata.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, anche costituzionale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo, anzi è volto ad implementare nell'ordinamento nazionale tutte le misure organizzative ed ordinamentali necessarie all'applicazione del Regolamento (UE) 2018/1727.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato, non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Come appena rappresentato *sub.* 10, l'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali e risponde, anzi, alla necessità di adempiere agli stessi.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano esservi pendenze o ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, né constano orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni in merito alle linee prevalenti sulla regolamentazione del medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento in esame non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti. È stato, invece, necessario sostituire la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti. Come già segnalato al punto 3), Parte I, si è disposta l'abrogazione espressa della legge 14 marzo 2005 n. 41.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica, ma sono state introdotte norme derogatorie rispetto alla disciplina vigente.

In particolare, l'articolo 10 del presente schema, nel definire il perimetro dei poteri riconosciuti in capo al membro nazionale presso l'Eurojust per l'esercizio delle sue funzioni, introduce al comma 1, lett. a), una deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale (*Obbligo del segreto*) legittimando il membro nazionale a

richiedere e scambiare informazioni scritte in ordine a procedimenti penali pendenti e al contenuto di atti degli stessi con l'autorità giudiziaria competente.

L'articolo 13, come sopra illustrato, reca le disposizioni transitorie (cfr. parte 1). Al comma 3, introduce una deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3 del D.lgs. 160/2006 come successivamente modificato, prevedendo che non si tenga conto dei limiti imposti dalla suddetta norma per il passaggio di funzioni, quando il magistrato distaccato presso l'Eurojust, prima di assumere l'incarico, esercitava funzioni giudicanti.

Infine, si segnala che, alla luce delle considerazioni espresse dal CSM nel parere formulato con delibera del 21 giugno 2023, si è esclusa la necessità che sia rispettato il termine di legittimazione di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (comma 3), in analogia a quanto previsto dall'articolo 5 del d. lgs. n. 9/2021 per la designazione dei procuratori europei delegati.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il presente decreto legislativo non prevede atti successivi attuativi di natura normativa per la regolamentazione di dettaglio della materia.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo proposto dal Ministero della giustizia sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso dell'amministrazione della giustizia e segnatamente le informazioni disponibili presso l'amministrazione centrale.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero della giustizia può acquisire i dati necessari dai propri sistemi di rilevazione.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1727 DEL CONSIGLIO, DEL 14 NOVEMBRE 2018, CHE ISTITUISCE L'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE (EUROJUST) E CHE SOSTITUISCE E ABROGA LA DECISIONE 2002/187/GAI DEL CONSIGLIO

Amministrazioni proponenti: Ministro per gli affari europei – Ministro della giustizia.

Amministrazioni concertanti: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Ministro dell'economia e delle finanze.

Referenti dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero della giustizia.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo in esame è emanato per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - Legge di delegazione europea 2021, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (indicato, di seguito, come «regolamento Eurojust» o, ancor più brevemente, come «regolamento» o «reg.»).

L'Eurojust è stata istituita con la decisione del Consiglio 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 quale organismo sovranazionale dotato di personalità giuridica e finanziato dal bilancio dell'Unione.

Alla decisione del 2002 l'Italia ha dato attuazione con la legge 14 marzo 2005, n. 41.

Successivamente le funzioni e i compiti originari dell'organismo sono stati rafforzati dalla decisione 2009/426/GAI del 16 dicembre 2008, cui peraltro in ambito nazionale non

ha fatto seguito l'adozione di specifici atti normativi. In particolare, la nuova decisione ha stabilito: l'attribuzione ai membri nazionali di più incisivi poteri di intervento nei casi urgenti; il riconoscimento di un più intenso obbligo di riscontro, da parte delle autorità nazionali, alle richieste e ai pareri formulati dall'Eurojust; un potenziamento dei poteri del collegio nei casi di contrasto tra membri nazionali; l'istituzione di un sistema di coordinamento permanente per ricevere e trattare le richieste urgenti di cooperazione.

A tale intervento, che già - come osservato dal Consiglio superiore della magistratura - «[aveva] sviluppato la dimensione giudiziaria dei poteri del membro nazionale di Eurojust»¹, ha fatto seguito l'adozione del regolamento Eurojust, previsto dall'articolo 85 TFUE, che ha sostituito la decisione 2002/187/GAI.

Il regolamento, entrato in vigore l'11 dicembre 2018 ed applicabile dal 12 dicembre 2019, definisce la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Eurojust, che - tra l'altro - potrà ora esercitare le proprie prerogative «di propria iniziativa o su richiesta dell'EPPO»². Oltre ad aggiornare e ampliare la disciplina sul trattamento dei dati personali, il regolamento rivisita l'assetto di *governance* dell'Agenzia, distinguendone più chiaramente - anche attraverso la creazione di un comitato esecutivo - gli aspetti gestionali dalle funzioni operative, e rafforza i rapporti con le autorità nazionali degli Stati membri e gli altri soggetti attivi della cooperazione giudiziaria internazionale (*Europol, EPPO, Olaf e Rete giudiziaria europea*).

Dal punto di vista interno ed ordinamentale, i profili maggiormente innovativi

¹ V. risoluzione del 18 novembre 2020, recante *Individuazione di nuove regole per la nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura del membro nazionale di Eurojust, nonché dell'aggiunto e dell'assistente, alla luce del Regolamento UE 2018/1727*, p. 2, che classifica i poteri del membro nazionale in tre categorie: a) i "poteri ordinari" (ex art. 9 - *ter* della decisione 2002/187/GAI, come modificata dalla decisione 2009/426/GAI), ossia quelli relativi alla gestione delle richieste e delle decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, che consentono al membro nazionale di fungere da "canale di trasmissione" e di facilitare l'esecuzione delle richieste provenienti da o destinate allo Stato membro d'origine; b) i "poteri esercitati d'intesa con un'autorità nazionale competente" (ex art. 9 - *quater*), che sono "delegati", caso per caso, al membro nazionale da parte dell'autorità nazionale competente per il loro esercizio, in virtù dei quali il membro nazionale può emettere, completare o eseguire nel proprio Stato membro richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria (art. 9 - *quater*, lett. a) e b)), disporre nel proprio Stato membro misure investigative ritenute necessarie durante una riunione di coordinamento organizzata da Eurojust per assistere le autorità nazionali competenti (art. 9 - *quater*, lett. c)), nonché autorizzare e coordinare consegne controllate nello Stato membro d'origine; c) i "poteri esercitati in casi urgenti" (ex art. 9 - *quinquies*), qualora sia impossibile individuare o contattare in tempo utile l'autorità nazionale competente e sempre che quest'ultima, non appena individuata o contattata, venga tempestivamente informata sull'esercizio di tali poteri. I membri nazionali, in tal senso, hanno il diritto di autorizzare e coordinare consegne controllate nello Stato membro d'origine (art. 9 - *quinquies*, lett. a)) e di eseguire richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria in relazione allo Stato membro d'origine (art. 9 - *quinquies*, lett. b)).

² Cfr. articolo 32, par. 3, reg. Tra i compiti dell'Agenzia vengono previsti, in particolare: a) la richiesta alle autorità nazionali di avviare indagini penali e la proposta alle medesime di avviare azioni penali, in particolare in rapporto a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; b) il coordinamento delle relative indagini e azioni penali; c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza ed una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.

introdotti dal regolamento sono quelli attinenti allo *status* e ai poteri del membro nazionale e dei suoi collaboratori, dalla cui configurazione viene a dipendere – innanzitutto – la disciplina della procedura di nomina e, più in generale, l'assetto reciproco dei poteri spettanti al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura.

A tal riguardo, di centrale rilevanza appare la disposizione di cui all'articolo 7, par. 4, del regolamento, che – innovando l'articolo 2, par. 4, della decisione quadro 2002/187/GAI, secondo cui «*[i] membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro, per quanto riguarda il loro statuto*» – prescrive ora che essi debbano senz'altro rivestire «*lo status di magistrato del pubblico ministero, di giudice o di rappresentante dell'autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a quelle di un pubblico ministero o di un giudice a norma del diritto nazionale*».

Unitamente al rafforzamento dei poteri di natura giudiziaria attribuiti al membro nazionale (che sono venuti affiancandosi a quelli originari, finalizzati all'attività di supporto e assistenza delle autorità giudiziarie nazionali, di natura essenzialmente amministrativa), la previsione citata è parsa dunque indicativa della (cogente) volontà del legislatore sovranazionale di «*prevedere che il membro nazionale sia a tutti gli effetti un magistrato che conserva il suo status di autorità giudiziaria nazionale e che, al pari del magistrato membro del collegio di EPPO e dei procuratori europei delegati di detta struttura, esercita le sue funzioni nell'ordinamento nazionale e nello spazio giudiziario europeo*»³.

Tali considerazioni dell'organo di autogoverno della magistratura, ampiamente condivise anche in dottrina, sono dunque alla base del principale intervento di modifica attuato con il presente schema di decreto legislativo, a mezzo del quale si prevede che gli incarichi di membro nazionale presso l'Eurojust, così come quelli di aggiunto o di assistente del membro nazionale, siano ricoperti da magistrati *in ruolo* e che, pertanto, alla relativa nomina non possa più provvedere il Ministro della giustizia (a seguito del cd. *concerto invertito*), dovendo la stessa essere affidata al CSM (previa eventuale interlocuzione con il Guardasigilli).

L'intervento è coerente con il programma di Governo, contribuendo al rafforzamento della lotta alla criminalità transnazionale e della cooperazione giudiziaria penale.

³ V., ancora, risoluzione del Consiglio superiore della magistratura del 18 novembre 2020, p. 7.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Con riferimento all'intervento legislativo in esame, il quadro di riferimento normativo nazionale è costituito da:

- Legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità);
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);
- Articolo 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021);
- Legge 5 marzo 1991, n. 71 (Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali)

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Va premesso che la portata radicale dei cambiamenti illustrati *sub I*), unitamente alla mutata natura della disciplina eurounitaria (ora contenuta in un atto normativo obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati), sono alla base della disposta abrogazione della legge n. 41 del 2005, evenienza già peraltro presa in considerazione dalla norma di delega⁴.

Lo schema di decreto legislativo, che tiene conto delle interlocuzioni intercorse con il Consiglio superiore della magistratura, la procura generale presso la Corte di cassazione, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e il membro nazionale presso l'Eurojust, consta – comprese le disposizioni finanziarie – di 15 articoli, di seguito partitamente illustrati.

L'**articolo 1** definisce l'oggetto dell'intervento, individuato nella predisposizione delle misure normative necessarie ad adeguare il sistema giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento Eurojust.

⁴ Si veda il criterio di cui alla lettera g): «apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinarie al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, *prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41*, e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento».

L'**articolo 2** indica la composizione della *Struttura operativa italiana presso Eurojust* che è costituita dal membro nazionale, l'aggiunto del membro nazionale e l'assistente del membro nazionale, nonché da tre eventuali ulteriori unità nominate – come meglio si dirà in appresso – ai sensi dell'articolo 7 del decreto. È, altresì, previsto che il luogo di lavoro dei componenti della Struttura operativa sia presso la sede dell'Eurojust (comma 3).

L'**articolo 3** disciplina la procedura di nomina del membro nazionale e dell'aggiunto, elencando innanzitutto i requisiti necessari per assumere tali incarichi e stabilendo che tali nomine vengono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura in conformità alle norme del regolamento e del decreto (commi 1, 2 e 3).

Alla luce delle considerazioni espresse dal CSM nel parere formulato con delibera del 21 giugno 2023, si è esclusa la necessità che sia rispettato il termine di legittimazione di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (comma 3).

Il Consiglio dovrà «valuta[re] in via prioritaria» l'esperienza professionale maturata dai candidati nei procedimenti aventi ad oggetto i reati di competenza dell'Eurojust e in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale. Delle competenze linguistiche, nonché delle conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell'Unione europea, è previsto invece – con formula meno impegnativa – che «si t[enga] conto» (comma 4).

Il Ministro della giustizia avrà soltanto la facoltà di formulare eventuali osservazioni o valutazioni comparative, al fine di rispettare la già citata norma di delega, che richiede di strutturare il procedimento di nomina «*in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attività svolte*», sostanzialmente escludendo quindi l'impiego di un istituto rilevante esclusivamente in ambito nazionale interno, quale è il concerto (commi 5,6,7 e 8).

L'**articolo 4** definisce il trattamento economico del membro nazionale presso Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale. La disposizione riproduce – nella parte pertinente – quella già contenuta dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 41 del 2005 (opportunamente specificando la parametrizzazione del trattamento economico nella misura spettante per il posto di primo consigliere presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja ai sensi degli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.

18), integrata dal richiamo del limite di cui all'articolo 13 del D.L. 66/2014 (come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), espressamente indicato dal criterio di delega.

L' **articolo 5** disciplina le ipotesi di rinnovo, cessazione dell'incarico e tramutamento del membro nazionale presso Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale. In riferimento al rinnovo dell'incarico, il comma 1 ne attribuisce la competenza al Consiglio superiore della magistratura, che provvede a seguito di richiesta formulata dall'interessato almeno sei mesi prima della scadenza dell'incarico, sentito il Ministro della giustizia. Con il comma 2, si è previsto che, alla scadenza dell'incarico, il magistrato venga riassegnato alla sede di provenienza, solo se vacante; in caso contrario, la riassegnazione sarà attuata con tramutamento di sede per concorso virtuale; con il comma 3 della norma si stabilisce che, salvo che sia diversamente disposto, debbano trovare applicazione, a ogni effetto di legge, le disposizioni in materia di tramutamento di sede e, se del caso, di funzioni.

Gli **articoli 6 e 7** disciplinano la nomina delle tre eventuali unità ulteriori di personale da destinare all'Eurojust, delle quali – conformemente al criterio di delega – una soltanto potrà rivestire l'incarico di aggiunto, essendo per contro consentita la nomina di due o di tre assistenti. È stata eliminata la possibilità, prevista dalle norme oggi in vigore (ma mai, di fatto, sino ad oggi verificatasi)⁵, di nominare assistente del membro nazionale un dirigente dell'amministrazione della giustizia. Sul punto, sono stati condivisi i rilievi espressi dal Consiglio superiore della magistratura e dal membro nazionale presso l'Eurojust, che hanno sottolineato, per un verso, l'essenziale rilevanza – ai fini dell'assolvimento dei compiti operativi dell'Eurojust – dei profili di preparazione ed esperienza professionale propri del magistrato, per altro verso la disfunzionalità della nomina di un componente del *desk* impossibilitato, per espressa previsione del regolamento, a sostituire il membro nazionale⁶.

Quanto alla procedura di nomina, vengono richiamate le disposizioni dell'articolo 3, già in precedenza esaminate per la nomina del membro nazionale e dell'aggiunto; anche per l'assistente è stato confermato il trattamento economico in atto, con il limite di cui al già

⁵ V. i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge n. 41 del 2005.

⁶ Ed infatti l'articolo 7, par. 7, del regolamento prevede: «L'aggiunto è in grado di agire per conto o in sostituzione del membro nazionale. Anche l'assistente può agire per conto o in sostituzione del membro nazionale, purché abbia lo *status* di cui al paragrafo 4», e cioè – come in precedenza visto – «lo *status* di magistrato del pubblico ministero, giudice o rappresentante dell'autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a quelle di un pubblico ministero o giudice a norma del diritto nazionale».

citato articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014 e la parametrizzazione dell'indennità a quella spettante per il posto di primo segretario presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja ai sensi degli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; si è infine previsto che l'incarico in questione abbia una durata pari a quella prevista dal regolamento per il membro nazionale, con richiamo alle disposizioni dettate dall'articolo 5 per il rinnovo, la cessazione dell'incarico e il tramutamento del membro nazionale e dell'aggiunto.

L'**articolo 8** prevede la sostituzione della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, adeguando l'elenco delle funzioni svolte dai magistrati appartenenti al ruolo organico della magistratura ordinaria e inserendo i magistrati incaricati delle funzioni di membro nazionale, aggiunto e assistente presso Eurojust nella lettera L), con incremento di complessive 6 unità (di cui 3 "ordinarie" e 3 eventuali ed "aggiuntive" ex articolo 7) e corrispondente riduzione del numero dei magistrati «*destinati a funzioni non giudiziarie*» (e, cioè, fuori ruolo), indicati alla lettera M) della tabella, che passano da 200 a 194.

L'**articolo 9** detta le disposizioni relative ai poteri affidati al membro nazionale presso Eurojust, fornendo una elencazione delle competenze e attribuzioni nell'esercizio delle sue funzioni. Al membro nazionale non vengono conferiti poteri «ulteriori» rispetto a quelli previsti dal regolamento, che – sempre in base al regolamento – devono essere «conferiti» dagli Stati membri ai rispettivi membri nazionali.

Ed infatti il comma 1 attribuisce al membro nazionale il potere di: *a)* agevolare o altrimenti sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco; *b)* contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione europea, inclusa la Procura europea; *c)* contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali dello Stato; *d)* partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione.

Il comma 2 della disposizione prevede che il membro nazionale, di concerto con l'autorità nazionale competente, possa altresì emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco, nonché disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al comma 3 si stabilisce infine che, laddove ricorrano ragioni di urgenza, se non è possibile individuare o contattare tempestivamente l'autorità nazionale competente, il membro nazionale possa autonomamente adottare le misure di cui al comma 2, a condizione però che ne informi quanto prima l'autorità nazionale competente.

Il comma 4 della disposizione, nel precisare che «*[i]l membro nazionale esercita i poteri di cui ai commi 2 e 3 nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal pubblico ministero*», stabilisce che «*[s]alvo che la legge preveda un diverso termine, sulle richieste formulate dal membro nazionale il giudice provvede senza indebito ritardo e comunque non oltre quindici giorni*».

Tali previsioni, coerenti con la già segnalata attribuzione al membro nazionale delle funzioni requirenti⁷, si raccordano all'esigenza – fatta espressamente salva dall'articolo 7, par. 5, del regolamento – di salvaguardare le norme costituzionali degli Stati membri e «*gli aspetti fondamentali del sistema giudiziario [...] riguardanti [...] la suddivisione dei poteri tra [...] magistrati del pubblico ministero e giudici*» a fronte del conferimento dei poteri previsti dai paragrafi 3 e 4. Si stabilisce infatti che, laddove l'esercizio di tali poteri previsti confligga con l'esigenza anzidetta al membro nazionale debba comunque riconoscersi la «*facoltà di presentare una proposta all'autorità competente nazionale [per] l'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 3 e 4*»: proposta che, in forza dell'ulteriore previsione contenuta al par. 6, dev'essere «*trattata senza indebito ritardo dall'autorità nazionale competente*».

Il comma 5 della disposizione provvede al raccordo delle attività svolte dal membro nazionale con l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 371-bis c.p.p. e 118-bis disp. att. c.p.p., onerando il membro nazionale di «*provvede[re] alle comunicazioni necessarie ad assicurar[n]e il corretto e tempestivo esercizio [...], anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni di cui all'articolo 10*».

L'**articolo 10** disciplina le competenze del membro nazionale presso Eurojust, riaffermando l'equiparazione a quelle del pubblico ministero, riguardo al potere di accesso alle informazioni contenute nell'anagrafe delle persone detenute, nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e, soprattutto, per la diversa disciplina dettata per le richieste di informazioni scritte in ordine a procedimenti

⁷ V. *supra* in relazione all'articolo 3, comma 7.

penali e al contenuto di atti degli stessi e di accesso alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari.

Al pubblico ministero è, altresì, attribuita la competenza a pronunciarsi su dette richieste anche dopo la conclusione delle indagini preliminari e, in caso di dissenso del pubblico ministero, è previsto che la decisione sia affidata al procuratore generale presso la Corte di cassazione (e non più al giudice per le indagini preliminari, con possibilità di successivo ricorso alla Corte di cassazione).

L'**articolo 11** individua i corrispondenti nazionali dell'Eurojust, i quali sono designati presso la Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, la procura nazionale antimafia e antiterrorismo, la procura generale presso la Corte di Cassazione, le procure generali presso le Corti d'appello e le procure della Repubblica presso i tribunali capoluogo di distretto; il corrispondente nazionale per l'Eurojust in materia di terrorismo è designato dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Ai fini della designazione, trovano applicazione i criteri indicati nell'articolo 3, comma 4, per la nomina del membro nazionale e dell'aggiunto.

L'**articolo 12**, invece, istituisce il Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia che è composto dai corrispondenti nazionali, dai membri nazionali e dai punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento per assicurare il coordinamento tra le azioni svolte da ciascuno. Il corrispondente nazionale di Eurojust, designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, viene indicato quale responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento. Viene altresì previsto che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, i componenti del Sistema di coordinamento, sentito il membro nazionale presso l'Eurojust, elaborino le linee-guida operative (delle quali si prevede l'aggiornamento biennale) e programmino le altre iniziative volte a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento.

L'**articolo 13** detta le disposizioni transitorie. In particolare, il comma 1 afferma che le nuove norme previste dagli articoli 3 e 6 si applicano anche nelle procedure di nomina dei magistrati distaccati presso l'Eurojust tuttora in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

In relazione all'intervenuto mutamento di *status* dei magistrati, il comma 2 prevede che, nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto, acquisita ogni necessaria

informazione e sentito il Ministro della giustizia, il CSM debba provvedere ad una conferma dell'incarico; che la conferma possa essere negata unicamente nel caso in cui «risultino venuti meno i requisiti necessari per l'attribuzione dell'incarico ai sensi degli articoli 3 e 6»; che, nei casi di conferma dell'incarico (che non ne modifica il termine di scadenza), il CSM disponga il ricollocamento in ruolo dei magistrati e conferisca ai medesimi le funzioni requirenti e, nell'ipotesi di mancata conferma, ordini la riassegnazione del magistrato alla sede secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto in esame.

Il comma 3, infine, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 17 giugno 2022, n. 71), stabilisce che dell'eventuale mutamento di funzioni conseguente alla conferma dell'incarico disposta ai sensi del comma 2 non si debba tener conto ai fini del passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti.

L'**articolo 14** dispone l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41, a mezzo della quale – come pure ricordato – era stata data attuazione all'originaria decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002.

L'**articolo 15** reca le disposizioni finanziarie, disponendo che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6 e 7, del presente decreto, pari ad euro 772.229 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

- a) quanto ad euro 458.697 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.
- b) quanto ad euro 273.862 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 11, comma 3, della legge 4 agosto 2022, n. 127;
- c) quanto ad euro ~~52.306~~ 39.670 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Per il resto, si prevede la neutralità finanziaria del provvedimento.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, atteso che le disposizioni incidono su materie riservate ai sensi dell'art. 117 secondo comma lettera l) della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano pendenti in Parlamento iniziative normative in materia analoga a quella trattata nella proposta qui analizzata.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, anche costituzionale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo, anzi è volto ad implementare nell'ordinamento nazionale tutte le misure organizzative ed ordinamentali necessarie all'applicazione del Regolamento (UE) 2018/1727.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato, non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Come appena rappresentato *sub.* 10, l'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali e risponde, anzi, alla necessità di adempiere agli stessi.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano esservi pendenze o ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, né constano orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni in merito alle linee prevalenti sulla regolamentazione del medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti. È stato, invece, necessario sostituire la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti. Come già segnalato al punto 3), Parte I, si è disposta l'abrogazione espressa della legge 14 marzo 2005 n. 41.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica, ma sono state introdotte norme derogatorie rispetto alla disciplina vigente.

In particolare, l'articolo 10 del presente schema, nel definire il perimetro dei poteri riconosciuti in capo al membro nazionale presso l'Eurojust per l'esercizio delle sue funzioni, introduce al comma 1, lett. a), una deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale (*Obbligo del segreto*) legittimando il membro nazionale a

richiedere e scambiare informazioni scritte in ordine a procedimenti penali pendenti e al contenuto di atti degli stessi con l'autorità giudiziaria competente.

L'articolo 13, come sopra illustrato, reca le disposizioni transitorie (cfr. parte 1). Al comma 3, introduce una deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3 del D.lgs. 160/2006 come successivamente modificato, prevedendo che non si tenga conto dei limiti imposti dalla suddetta norma per il passaggio di funzioni, quando il magistrato distaccato presso l'Eurojust, prima di assumere l'incarico, esercitava funzioni giudicanti.

Infine, si segnala che, alla luce delle considerazioni espresse dal CSM nel parere formulato con delibera del 21 giugno 2023, si è esclusa la necessità che sia rispettato il termine di legittimazione di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (comma 3), in analogia a quanto previsto dall'articolo 5 del d. lgs. n. 9/2021 per la designazione dei procuratori europei delegati.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il presente decreto legislativo non prevede atti successivi attuativi di natura normativa per la regolamentazione di dettaglio della materia.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo proposto dal Ministero della giustizia sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso dell'amministrazione della giustizia e segnatamente le informazioni disponibili presso l'amministrazione centrale.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero della giustizia può acquisire i dati necessari dai propri sistemi di rilevazione.



Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR, con riferimento allo Schema di decreto legislativo recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio", in relazione al ridotto impatto dell'intervento sia in ragione delle seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato;

sia in considerazione del rilievo che i contenuti della presente normativa da un lato si ricollegano al Regolamento (UE) 2018/1727, atto che - per propria natura - è obbligatorio in tutti i suoi elementi, ha efficacia vincolante ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, dall'altro si limitano a replicare i contenuti di un quadro normativo in parte già esistente (legge 14 marzo 2005, n. 41).

Ne deriva, per quanto sopra, che l'impatto che può essere associato al presente intervento è pressoché nullo, essendo stimabile in termini differenziali e limitatamente a quegli eventuali aspetti della regolamentazione che si caratterizzano per avere la duplice caratteristica dell'essere innovativi e del costituire espressione dell'esercizio di discrezionalità legislativa.

Nel dettaglio, si rappresenta quanto segue:

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari

L'intervento normativo in esame è emanato per dare attuazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127 – Legge di delegazione europea 2021, al fine di adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione penale (Eurojust) e che, a propria volta, aveva sostituito ed abrogato la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

Le disposizioni recate dal presente schema di decreto legislativo importano costi di adeguamento di scarsa entità, sia in relazione alla platea di destinatari, sia in relazione al merito delle previsioni introdotte.

Con riferimento a dette disposizioni si è pertanto in questa sede a formalizzare richiesta di esenzione air.

Nel dettaglio, si osserva quanto segue.

Gli articoli 1, 13, 14, 15, sono norme, rispettivamente, di inquadramento normativo e definitorio, di coordinamento ordinamentale, e di individuazione della relativa copertura finanziaria, per loro natura non suscettibili di comportare costi di adeguamento in capo ai destinatari delle disposizioni.

L'articolo 2, nel definire la composizione della struttura operativa italiana presso l'Eurojust e il luogo sede di lavoro, assume carattere di norma ordinamentale non suscettibile di comportare costi di adeguamento.

L'articolo 3 disciplina la procedura di nomina del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale, nonché i requisiti che devono essere posseduti dagli aspiranti per la presentazione della propria candidatura.

La norma in commento, unitamente agli articoli 9 e 10 (che definiscono i nuovi poteri attribuiti al membro nazionale testimoniandone la chiara "natura giudiziaria", a differenza dei poteri di carattere amministrativo -finalizzati all'attività di supporto e assistenza delle autorità giudiziarie nazionali- contemplati dall'originaria disciplina e in questa sede comunque confermati), rappresenta il fulcro delle novità introdotte con il presente schema di decreto legislativo, riconducibili sostanzialmente alla previsione che l'incarico di membro nazionale

presso l'Eurojust, così come quello di aggiunto o di assistente del membro nazionale, sia ora ricoperto da magistrati *in ruolo* e che, pertanto, alla relativa nomina non possa più provvedere il Ministro della giustizia, dovendo la stessa essere affidata all'organo di autogoverno della magistratura (CSM).

La previsione, nella sostanza, implementa nell'ordinamento domestico la (cogente) volontà del legislatore sovranazionale di «*prevedere che il membro nazionale sia a tutti gli effetti un magistrato che conserva il suo status di autorità giudiziaria nazionale e che, al pari del magistrato membro del collegio di EPPO e dei procuratori europei delegati di detta struttura, esercita le sue funzioni nell'ordinamento nazionale e nello spazio giudiziario europeo*»¹.

Quanto sopra costituisce diretta attuazione dell'articolo 7, par. 4, del regolamento che, modificando quanto prima previsto dall'articolo 2, par. 4, della decisione quadro 2002/187/GAI², prescrive ora che i membri nazionali debbano senz'altro rivestire «*lo status di magistrato del pubblico ministero, di giudice o di rappresentante dell'autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a quelle di un pubblico ministero o di un giudice a norma del diritto nazionale*».

Trattasi di una disposizione che non può ritenersi associata a costi di adeguamento impattanti per i destinatari della medesima:

- a) la previsione di cui al comma 2, che avrebbe come potenziali destinatari la totalità dei magistrati con almeno venti anni di anzianità di servizio, non determina un obbligo di condotta attiva in capo ai destinatari, ma si limita a regolamentare un requisito di qualificazione professionale abilitante alla partecipazione ad una procedura di interpello;
- b) la restante parte dell'articolato disciplina gli snodi della procedura istruttoria finalizzata alla presentazione delle candidature, alla loro valutazione e alla successiva nomina dei rappresentanti italiani. Anche in questo caso ci si trova al cospetto di previsioni cui non sono associati costi di adeguamento trattandosi, sostanzialmente, di una procedura di interpello per la designazione di rappresentanti italiani presso gli organismi esteri simile ad altre gestite dalle medesime amministrazioni destinatarie (Ministero della Giustizia e CSM) secondo moduli procedurali già in essere e pienamente operativi.

¹ V. risoluzione del Consiglio superiore della magistratura del 18 novembre 2020, p. 7.

² Ai sensi del richiamato articolo 2, par. 4, della decisione quadro 2002/187/GAI2, «[i] membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro, per quanto riguarda il loro statuto»

L'articolo 4, in esecuzione al criterio di cui alla lettera a) della norma di delega, definisce il trattamento economico del membro nazionale presso Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale. La disposizione, nella misura in cui si limita a riprodurre – nella parte pertinente – quella già contenuta dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 41 del 2005, con la sola aggiunta del riferimento al limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (espressamente menzionato nella norma di delega) e della parametrizzazione del trattamento economico di cui alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 a quello spettante per il posto di primo consigliere presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja, non è suscettibile di generare costi di adeguamento, sia in relazione al merito (che sostanzialmente riproduce una disciplina già vigente)³ sia in relazione al numero esiguo dei destinatari, ammontante a poche unità (membro nazionale distaccato e massimo due aggiunti).

L'articolo 5, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera g), disciplina il rinnovo, la cessazione dell'incarico e il tramutamento del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto. Si tratta di una previsione che, replicando analoghi istituti già previsti dalle norme di ordinamento giudiziario e ordinariamente applicati, non implica connessi costi di adeguamento.

L'articolo 6 definisce la procedura di nomina dell'assistente al membro presso l'Eurojust, i requisiti che devono essere posseduti dai magistrati per presentare la propria candidatura, nonché gli ulteriori profili già esaminati *sub* articoli 3 e 5 per il membro nazionale e il suo assistente (con l'opportuna specificazione che, per l'assistente, il trattamento economico è parametrato a quello spettante per il posto di primo segretario presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja. Ai rilievi in detta sede svolti può operarsi integrale rinvio.

L'articolo 7, che apre alla possibilità di estendere la composizione della struttura operativa nazionale presso l'Eurojust, consentendo la nomina di tre ulteriori membri (tra cui, eventualmente, un singolo aggiunto), non comporta costi di adeguamento per quanto esposto ai punti che precedono. Peraltro, l'esiguo numero di destinatari della previsione in commento

³ Si veda l'articolo 4 della legge 14 marzo 2005, n. 41

implica una certa esiguità del relativo impatto finanziario, come dettagliatamente esposto nella separata relazione finanziaria.

L'articolo 8 adegua la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, che elenca le funzioni assolte dai magistrati appartenenti all'ordine giudiziario nazionale, al mutamento di *status* del personale distaccato presso l'Eurojust.

Conformemente al mantenimento in ruolo con funzioni requirenti, i magistrati incaricati delle funzioni di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust vengono inseriti alla lettera L), con incremento - come detto - di complessive 6 unità (di cui 3 "ordinarie" e 3 eventuali ed "aggiuntive" ex articolo 7).

Viene corrispondentemente ridotto il numero dei magistrati «destinati a funzioni non giudiziarie» (e, cioè, fuori ruolo), indicati alla lettera M) della tabella.

Trattasi di una norma di "allineamento" ordinamentale, non destinata ad implicare costi di adeguamento in capo ai destinatari.

Gli articoli 9 e 10 definiscono, rispettivamente, il perimetro dei poteri riconosciuti in capo al membro nazionale presso l'Eurojust per l'esercizio delle sue funzioni.

Preme prioritariamente osservare che il legislatore nazionale non ha inteso avvalersi della facoltà, riconosciuta dall'articolo 8, par. 2, reg., di attribuire al membro nazionale poteri «ulteriori» rispetto a quelli previsti dal regolamento medesimo, e si è pertanto limitato a conferire quel nucleo minimo di poteri già spettanti ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 4 dell'articolo 8 del regolamento, norma sovranazionale di diretta applicazione.

Peraltro, la circostanza che le previsioni in discorso siano contenute all'interno di una fonte normativa di diretta applicazione esclude in radice ogni margine di discrezionalità in capo al legislatore nazionale in sede di definizione normativa degli istituti in commento.

I commi 4 e 5 dell'articolo 9 costituiscono invece previsioni di coordinamento normativo rese necessarie dall'esigenza (espressamente fatta salva dall'articolo 7, par. 5, del regolamento) di assicurare la salvaguardia delle norme costituzionali che, nel nostro ordinamento, distinguono le attribuzioni riconosciute in capo alla magistratura requirente e a quella giudicante.

L'articolo 10, invece, riconosce e disciplina il diritto del membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nelle banche dati e nei registri in uso alle autorità giudiziarie e amministrative ai fini investigativi (ovvero la possibilità di richiedere l'accesso alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato, negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, nonché nel fascicolo del p.m., al pubblico ministero competente).

Anche la presente disposizione costituisce trasposizione del contenuto minimo dell'articolo 9 del regolamento.

Tra l'altro, si tratta di una previsione che sostanzialmente replica la disciplina attualmente vigente (articolo 7, legge 14 marzo 2005, n. 41), che già legittima il membro nazionale ad accedere alle informazioni contenute nei registri detenuti dagli apparati giudiziari e da altre pubbliche autorità, ovvero a richiedere e scambiare informazioni scritte in ordine a procedimenti penali pendenti anche in deroga all'articolo 329 c.p.p.

I soli profili di innovazione possono, sostanzialmente, così riassumersi:

- la (riafferma) equiparazione del membro nazionale al pubblico ministero in relazione alle richieste di accesso di cui alla lettera b);
- l'espressa previsione del potere di accesso alle informazioni contenute nell'anagrafe delle persone detenute, nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (istituita con legge 30 giugno 2009, n. 85, quindi successivamente alla legge 14 marzo 2005, n. 41, che di essa non faceva menzione eccezion fatta per la clausola generale di rimando ad "ogni altro pubblico registro");
- la diversa disciplina dettata per le richieste di informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi e di accesso alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari.

In accoglimento delle osservazioni in proposito formulate dal Consiglio superiore della magistratura e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione si è infatti attribuita al pubblico ministero la competenza a pronunciarsi su dette richieste anche dopo la conclusione delle indagini preliminari.

Si è inoltre previsto che, in caso di dissenso del pubblico ministero, la decisione sia affidata al procuratore generale presso la Corte di cassazione (e non più al giudice per le indagini preliminari, con possibilità di successivo ricorso alla Corte di cassazione).

Tale soluzione è stata accolta in quanto ritenuta l'unica coerente con l'avvenuta assimilazione del *membro nazionale* allo *status di pubblico ministero*.

In entrambi i casi ci si trova quindi al cospetto di disposizioni che disciplinano attribuzioni e poteri riconosciuti in capo ai membri nazionali distaccati presso l'Eurojust e che non comportano costi di adeguamento in capo ai destinatari, afferendo all'esercizio di pubbliche funzioni e poteri nell'ambito di istituti e moduli procedurali già noti all'ordinamento.

Ai relativi adempimenti, pertanto, le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 11, nel prevedere la necessità che i vertici dell'amministrazione centrale (Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia) e periferica (Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Procuratore generale presso la Corte di cassazione, Procuratori generali presso le corti di appello e Procuratori della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto) designino un corrispondente nazionale per l'Eurojust ed un corrispondente nazionale per l'Eurojust in materia di terrorismo, non introducono costi di adeguamento di sensibile entità in capo ai destinatari, sia in considerazione del limitato numero degli stessi (complessivamente ammontanti a poco più di cinquanta unità, e peraltro tutti destinatari della previsione normativa in ragione dell'esercizio delle pubbliche funzioni svolte in relazione al ruolo istituzionale ricoperto) sia in considerazione del merito della previsione introdotta, che implica la mera adozione di un provvedimento di designazione.

L'articolo 12 disciplina l'istituzione del "Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia" tra i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto, al fine di ottimizzare il coordinamento delle attività svolte.

Trattandosi di una previsione che definisce un modulo organizzativo finalizzato ad implementare regole procedurali e meccanismi di coordinamento operativo che coinvolgono quegli stessi attori istituzionali già individuati destinatari delle previsioni di cui ai punti che precedono, si conferma anche per questa disposizione la totale assenza o comunque l'esiguità dei costi di adeguamento, sia in considerazione del merito della previsione introdotta, sia in considerazione del limitato numero dei destinatari.

In conclusione, la natura ordinamentale dell'intervento porta ad escludere la configurazione di costi di adeguamento in capo ai cittadini, mentre gli adempimenti eventualmente connessi all'implementazione delle previsioni introdotte (così come l'implementazione delle misure organizzative descritte dall'articolo 12) costituiscono esercizio delle competenze istituzionali proprie degli apparati giudiziari (vertici degli uffici giudiziari requirenti) ed amministrativi interessati (CSM e Ministero della giustizia) e, pertanto, afferiscono all'esercizio di funzioni nell'ambito di istituti e moduli procedurali già noti all'ordinamento, che potranno essere se del caso meramente allineati alle odierne previsioni, ma che non richiedono lo sviluppo ovvero l'esercizio di ulteriori e diverse competenze rispetto a quelle già in essere.

Come espressamente previsto all'articolo 15, comma 2, infatti, l'amministrazione provvederà all'implementazione del presente provvedimento nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento


Le previsioni impattano su un numero assai esiguo di destinatari:

- a) da un lato, la composizione della struttura operativa italiana presso l'Eurojust potrà annoverare nel massimo 6 unità (di cui, peraltro, tre solo eventuali: si veda sul punto l'articolo 7);
- b) le disposizioni che si riferiscono alle procedure di nomina del membro nazionale distaccato e dell'aggiunto, ovvero la designazione dei corrispondenti nazionali, hanno come destinatari attori istituzionali (CSM, Ministero della giustizia, e i vertici degli uffici requirenti individuati ai sensi dell'articolo 11) complessivamente stimabili in poche decine di unità. Si rimanda a quanto dettagliatamente descritto *sub* articolo 11;
- c) corrispondentemente, anche il numero di corrispondenti nazionali che potranno essere individuati all'esito delle descritte procedure non potrà che essere di poco superiore alle cinquanta unità (così quantificati: nr. 1 rappresentante designato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, nr. 1 designato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nr. 1 dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nr. 26 designati dai Procuratori generali presso le corti di appello e nr. 26 designati dai Procuratori della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto);
- d) per completezza, si segnala che la perimetrazione dei poteri riconosciuti in capo ai rappresentanti nazionali definita dagli articoli 9 e 10, ancorché costituisca fedele trasposizione del contenuto vincolato di parallele norme del regolamento (articoli 8 e 9) immediatamente applicabili, è destinata a trovare applicazione in un contingentato numero di fattispecie.

Quanto sopra trova conferma nella relazione del membro nazionale presso l'Eurojust per l'anno 2022: i casi di nuova iscrizione trattati nel 2022 dall'Ufficio italiano e aperti su richiesta delle autorità giudiziarie nazionali sono sostanzialmente confermativi del *trend* registrato nell'anno precedente (**507 rispetto ai 516 del 2021**). Anche il numero dei casi registrati nei confronti del nostro Paese è sostanzialmente stabile, e si attesta intorno alle poche centinaia (**dai 391 del 2021 ai 399 del 2022**).

Si riporta di seguito il dato relativo alle richieste di assistenza verso l'Ufficio italiano di Eurojust provengano in prevalenza dagli uffici distrettuali requirenti, più coinvolti nel contrasto alle forme di criminalità di tipo mafioso ed economico e al narcotraffico

Top Requesting authorities (IT as owner) 2022



c) Risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio

Con riferimento agli impatti finanziari dell'intervento, si specifica che le disposizioni del presente intervento, configurandosi come norme di carattere attuativo ed ordinamentale, in disparte la considerazione relativa al limitato impatto finanziario degli istituti disciplinati per quanto osservato *sub b)*, possono essere attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto precisato nella separata relazione finanziaria.

d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

Il presente schema di decreto legislativo viene predisposto, come sopra detto, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - Legge di delegazione europea 2021, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE)2018/1727.

Le disposizioni sopra esaminate non impattano, per loro intrinseca natura, sugli assetti concorrenziali del mercato e non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

Apparendo, anzi, in grado di implementare un monitoraggio maggiormente efficace delle operazioni transfrontaliere, in un'ottica di prevenzione e di contrasto dei fenomeni criminali suscettibili di inquinare i meccanismi del mercato eurounitario, si caratterizzano, in proiezione, per la loro potenziale idoneità a tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato.

Roma,

22/11/2023

per Il Capo dell'Ufficio legislativo
IL MAGISTRATO ADDETTO
R.C. COM. P.

Roma,

VISTO



Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi